La presente pubblicazione è stata curata dal Servizio Affari internazionali del Senato della Repubblica, Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

Gli aspetti editoriali del volume sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato sono in vendita presso la Libreria del Senato
- via della Maddalena 27, 00186 Roma
e possono essere richieste anche per: - posta elettronica: libreria@senato.it - telefono: n. 0667062505 - fax: n. 0667063398

© 2004 Senato della Repubblica



Costituzione per l'Europa

Firmato a Roma il 29 ottobre 2004

Servizio Affari internazionali Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

ottobre 2004

Il titolo è altisonante e con una certa dose di ambiguità: un «Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa» è più di un normale Trattato e meno di una effettiva Costituzione. La sostanza è complessa: si tratta delle norme che regolano le istituzioni, le politiche, le decisioni e il funzionamento dell'Unione, e dei principi e dei valori cui si ispirano i cittadini europei. Ma il significato è storico: l'Europa si dota di un testo costituzionale nel mentre stesso che si allarga o, come si vorrebbe meglio credere, si riunifica.

L'impianto del Trattato e la maggior parte del suo contenuto è quello prodotto dalla Convenzione europea che ha lavorato, sotto la guida del Presidente Valéry Giscard d'Estaing e dei vice Presidenti Giuliano Amato e Jean-Luc Dehane, dal 28 febbraio 2002 al 10 luglio 2003. Sulla base di quel progetto il Governo italiano avviò la Conferenza intergovernativa che si è conclusa il 17 giugno 2004 sotto la presidenza irlandese.

Oggi, 29 ottobre 2004, il Trattato viene firmato a Roma, nello stesso luogo in cui il 25 marzo 1957 nacquero la Comunità economica europea e l'Euratom, a riconoscimento del ruolo di pioniere dell'Italia nel processo di integrazione europea.

Dopo aver pubblicato in anteprima il Progetto di Trattato nel luglio 2003, quello che oggi diamo alle stampe è il nuovo «Trattato di Roma». Nel volume sono riprodotte tutte e quattro le parti del Trattato, i protocolli allegati, e le dichiarazioni firmate contestualmente sui temi di maggior rilievo. La Nota introduttiva contiene una serie di riferimenti utili per comprendere le modifiche recenti introdotte nel corpo assai complesso dei Trattati vigenti che l'attuale intende sostituire in modo integrale. Insomma, pubblichiamo una mappa completa e ragionata per orientarci in Europa.

Spetta a ciascuno comprenderla e meditarla. Al Parlamento ratificarla. Ai cittadini italiani e europei farla diventare la guida della loro vita pubblica. Con il Trattato, oggi nasce la Costituzione europea. Domani, con l'approvazione da parte dei venticinque paesi, nascerà l'Europa unita. Dopodomani, con la politica, la cultura, l'educazione, il costume, la vita comune, nasceranno i cittadini europei.

Ringrazio l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e il Servizio affari internazionali del Senato per la tempestività, la cura e la competenza che hanno mostrato e che rendono possibile in tempo reale la conoscenza anche di questo testo.

Marcello Pera
Presidente del Senato della Repubblica

INDICE VII

INDICE

Nota introduttiva	Pag.	XV
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa	»	1
пешора	"	1
Preambolo	*	3
Parte I		
Titolo I - Definizione e obiettivi dell'Unione	»	9
Titolo II - Diritti fondamentali e cittadinanza		
dell'unione	»	13
Titolo III - Competenze dell'Unione	»	15
Titolo IV - Istituzioni e organi dell'Unione.	»	22
Capo I: Quadro istituzionale	»	22
Capo II: Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione	»	39
Titolo V - Esercizio delle competenze del-		
l'Unione	»	42
Capo I: Disposizioni comuni	»	42
Capo II: Disposizioni particolari	»	48
Capo III: Cooperazioni rafforzate	»	55
Titolo VI - La vita democratica dell'Unione	»	57

VIII INDICE

Titolo VII - Finanze dell'Unione	Pag.	62
Titolo VIII - L'Unione e l'ambiente circostante	»	65
Titolo IX - Appartenenza all'Unione	»	66
Parte II - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione		
Preambolo	*	73
Titolo I - Dignità	*	75
Titolo II - Libertà	*	77
Titolo III - Uguaglianza	*	82
Titolo IV - Solidarietà	»	85
Titolo V - Cittadinanza	»	90
Titolo VI - Giustizia	*	93
Titolo VII - Disposizioni generali che disci- plinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta	»	95
Parte III- Le Politiche e il funzionamento dell'Unione		
Titolo I - Disposizioni di applicazione generale	»	101
Titolo II - Non discriminazione e cittadinanza	»	104
Titolo III - Politiche e azioni interne	»	108

INDICE IX

Capo I: Mercato interno	Pag.	108
Sezione 1: Instaurazione e funziona-		108
mento del mercato interno	»	108
Sezione 2: Libera circolazione delle per-		
sone e dei servizi	»	110
Sottosezione 1: Lavoratori	»	110
Sottosezione 2: Libertà di stabili-		
mento	»	114
Sottosezione 3: Libera prestazione di		
servizi	»	118
Sezione 3: Libera circolazione delle		
merci	»	121
Sottosezione 1: Unione doganale	»	121
Sottosezione 2: Cooperazione doga-		
nale	»	123
Sottosezione 3: Divieto delle restri-		
zioni quantitative	»	123
Sezione 4: Capitali e pagamenti	»	125
Sezione 5: Regole di concorrenza	»	129
Sottosezione 1: Regole applicabili		
alle imprese	»	129
Sottosezione 2: Aiuti concessi dagli		
Stati membri	»	135
Sezione 6: Disposizioni fiscali	»	139
Sezione 7: Disposizioni comuni	»	140
Capo II: Politica economica e monetaria .	»	145
Sezione 1: Politica economica	»	146
Sezione 2: Politica monetaria	»	158
Sezione 3: Disposizioni istituzionali	»	164

X INDICE

Sezione 4: Disposizioni specifiche agli		
Stati membri la cui moneta è l'euro.	Pag.	166
Sezione 5: Disposizioni transitorie	»	169
Capo III: Politiche in altri settori	»	178
Sezione 1: Occupazione	»	178
Sezione 2: Politica sociale	»	182
Sezione 3: Coesione economica, sociale		
e territoriale	»	192
Sezione 4: Agricoltura e pesca	»	196
Sezione 5: Ambiente	»	202
Sezione 6: Protezione dei consumatori .	»	206
Sezione 7: Trasporti	»	207
Sezione 8: Reti transeuropee	»	212
Sezione 9: Ricerca e sviluppo tecnolo-		
gico e spazio	»	215
Sezione 10: Energia	»	221
Capo IV - Spazio di libertà, sicurezza e		
giustizia	»	223
Sezione 1: Disposizioni generali	»	223
Sezione 2: Politiche relative ai controlli		
alle frontiere, all'asilo e all'immigra-		
zione	»	226
Sezione 3: Cooperazione giudiziaria in		221
materia civile	»	231
Sezione 4: Cooperazione giudiziaria in		233
materia penale	»	
Sezione 5: Cooperazione di polizia	»	240
Capo V: Settori nei quali l'unione può de-		
cidere di svolgere un'azione di sostegno,		243
di coordinamento o di complemento	>>	243

INDICE XI

Sezione 1: Sanità pubblica	Pag.	243
Sezione 2: Industria	»	246
Sezione 3: Cultura	»	248
Sezione 4: Turismo	»	249
Sezione 5: Istruzione, gioventù, sport e		
formazione professionale	»	250
Sezione 6: Protezione civile	»	253
Sezione 7: Cooperazione amministrativa	»	254
Titolo IV - Associazione dei paesi e territori		
d'oltremare	»	255
Titolo V - Azione esterna dell'unione	*	259
Capo I: Disposizioni di applicazione gene-		
rale	»	259
Capo II: Politica estera e di sicurezza co-		
mune	»	262
Sezione 1: Disposizioni comuni	»	262
Sezione 2: Politica di sicurezza e di di-		
fesa comune	»	273
Sezione 3: Disposizioni finanziarie	»	279
Capo III: Politica commerciale comune	*	281
Capo IV: Cooperazione con i paesi terzi e		
aiuto umanitario	»	284
Sezione 1: Cooperazione allo sviluppo.	»	284
Sezione 2: Cooperazione economica, fi-		
nanziaria e tecnica con i paesi terzi .	»	286
Sezione 3: Aiuto umanitario	»	287
Capo V: Misure restrittive	*	289
Capo VI: Accordi internazionali	»	290

XII INDICE

ganizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione	Pag.	296
Capo VIII: Attuazione della clausola di solidarietà	»	297
Titolo VI: Funzionamento dell'Unione	»	299
Capo I: Disposizioni istituzionali	»	299
Sezione 1: Le istituzioni	»	299
Sottosezione 1: Il Parlamento europeo	»	299
Sottosezione 2: Il Consiglio europeo	»	305
Sottosezione 3: Il Consiglio dei ministri	*	306
Sottosezione 4: La Commissione europea	»	308
Sottosezione 5: La Corte di giustizia dell'Unione europea	*	311
Sottosezione 6: La Banca centrale eu-		
ropea	»	328
Sottosezione 7: La Corte dei conti	»	330
Sezione 2: Gli organi consultivi dell'Unione	»	334
Sottosezione 1: Il Comitato delle regioni	*	334
Sottosezione 2: Il Comitato economico e sociale	*	336
Sezione 3: La Banca europea per gli investimenti	*	338
Sezione 4: Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'U-		
nione	>>	340

INDICE	XII

Capo II: Disposizioni finanziarie		
Capo II. Disposizioni imanziarie	Pag.	347
Sezione 1: Quadro finanziario plurien-		
nale	»	347
Sezione 2: Bilancio annuale dell'Unione	»	348
Sezione 3: Esecuzione del bilancio e		
scarico	»	354
Sezione 4: Disposizioni comuni	»	356
Sezione 5: Lotta contro la frode	»	359
Capo III: Cooperazioni rafforzate	»	360
Titolo VII - Disposizioni comuni	»	366
Parte IV: Disposizioni generali e finali	»	372
Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali	»	385
Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali	»	385
Carta dei diritti fondamentali	»	
Carta dei diritti fondamentali	» »	385 463
Carta dei diritti fondamentali		
Carta dei diritti fondamentali	»	463
Carta dei diritti fondamentali	»	463
Carta dei diritti fondamentali	» »	463 469

XIV INDICE

	g. ²	480
tuzione Pa		
Protocollo sull'articolo III-214 della Costitu-		
zione »	4	485
Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale	2	486
Protocollo relativo all'articolo I-9, paragrafo 2 della Costituzione sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	2	490
Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione»	4	492
Protocollo che modifica il trattato che istitui- sce la Comunità europea dell'energia ato- mica	4	503

NOTA INTRODUTTIVA

Il 29 ottobre 2004, il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è stato firmato a Roma, nello stesso luogo in cui il 25 marzo 1957, venne firmato il trattato che ha istituito la Comunità europea.

L'accordo politico sul testo, tra gli ormai 25 Stati membri dell'Unione europea, è stato raggiunto, dopo due giorni di intensi negoziati, durante l'ultima sessione della Conferenza intergovernativa (CIG), tenutasi a livello di capi di Stato o di governo durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004.

Con la firma si è concluso un processo che ha impegnato i rappresentanti dei governi degli Stati membri per oltre un anno, da quando cioè, in occasione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, il Presidente della Convenzione europea Valéry Giscard d'Estaing ha consegnato nelle mani della Presidenza greca del Consiglio il progetto di Trattato costituzionale sul quale la Convenzione stessa aveva espresso il proprio consenso.

Il testo emerso dai lavori della CIG è basato sull'architettura e sullo spirito del progetto elaborato dalla Convenzione, pur discostandosene in diversi punti, al fine di superare le perplessità e le riserve che, nel corso dei negoziati, sono state avanzate da diversi Stati membri.

È significativo comunque che l'accordo finale sia stato raggiunto utilizzando come base i lavori della Convenzione europea, ove si sono confrontati rappresentanti dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e dei governi. La composizione prevalentemente parlamentare della Convenzione e il carattere parlamentare del suo funzionamento hanno infatti permesso di creare un vero spirito costituente, al quale si deve in buona parte il salto di qualità rappresentato dalla struttura costituzionale del testo del Trattato.

La presente nota, basata su quella predisposta in occasione della pubblicazione, nel luglio 2003, del progetto di Trattato elaborato dalla Convenzione europea, si propone di fornire un'analisi del Trattato nella sua versione definitiva risultante dai documenti della Conferenza intergovernativa:

CIG 87/1/04, REV 1, contenente il testo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

CIG 87/04 ADD 1, contenente i Protocolli e gli allegati al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

CIG 87/04 ADD 2, contenente le Dichiarazioni da allegare all'Atto finale della Conferenza intergovernativa e l'Atto finale.

Di questi tre documenti, soltanto il primo è integralmente riprodotto nel presente volume. Per quanto riguarda gli altri due sono stati riprodotti i Protocolli e le Dichiarazioni maggiormente rilevanti, nonché le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che predispose la Carta dei diritti fondamentali e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea.

Il Trattato è diviso in quattro parti, oltre al Preambolo. La prima contiene i principi generali; la seconda include il testo della Carta dei diritti fondamentali; la terza è dedicata alle politiche ed il funzionamento dell'Unione; la quarta, infine, contiene le disposizioni generali e finali.

Nel testo della nota introduttiva che segue si analizzano e si commentano gli articoli relativi alla parte I e alla parte IV. Per la parte II, si dà conto delle parti modificate rispetto al testo della Carta dei diritti proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, rinviando alle spiegazioni per un commento ai singoli articoli. Per la parte III, si fornisce un commento aggregato per materia sui principali cambiamenti intervenuti rispetto ai Trattati vigenti. Si dà, altresì, conto delle principali modifiche intervenute nel corso dei negoziati rispetto al testo elaborato dalla Convenzione europea.

PREAMBOLO

La Costituzione si apre con un Preambolo che richiama i principi fondamentali su cui l'Unione poggia le proprie basi ed evidenzia gli obiettivi che la stessa si pone. Il Preambolo, infatti, ribadisce che l'Europa è un continente che, forte della propria diversità e delle proprie eredità culturali, religiose e umanistiche, riconosce la fondamentale importanza del ruolo della persona umana, dei diritti inviolabili e del rispetto del diritto. Partendo da queste premesse, l'Unione si fa portatrice di civiltà e prosperità per tutti i suoi cittadini, si impegna ad accrescere il carattere democratico e trasparente della sua vita pubblica e, facendo leva sul valore aggiunto che le perviene dalle diverse identità nazionali dei popoli che la compongono, assicura il proprio impegno a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo. A partire dal documento CIG 85/04, non figura più la citazione di Tucidide con cui si apriva il Preambolo approvato dalla Convenzione. Nonostante il forte impegno in tal senso di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, non è stato inserito un riferimento esplicito alle radici cristiane dell'Unione.

PARTE I

La Parte I del Trattato si compone di 9 Titoli.

Il **TITOLO I** (articoli da I-1 a I-8) contiene disposizioni relative alla definizione e agli obiettivi dell'Unione. In particolare:

L'articolo I-1 istituisce l'Unione, specificando, rispetto al vigente Trattato UE (articolo 1), la doppia

legittimazione della stessa, basata sulla volontà degli Stati e dei cittadini di costruire un futuro comune. Rispetto al Trattato UE, viene preferita la dizione di "cittadini" a quella di "popoli".

L'articolo I-2 sancisce i valori dell'Unione, peraltro già in parte richiamati dal Trattato UE (articolo 6, paragrafo 1), che annovera la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. A questi valori si aggiungono ora il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la non discriminazione, desunti prima solo in via giurisprudenziale. È stato inoltre inserito un riferimento esplicito ai diritti delle minoranze e alla parità tra donne e uomini.

L'articolo I-3 enuncia gli obiettivi dell'Unione, che sono la pace, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la libera concorrenza, il progresso sociale, una crescita economica equilibrata, l'occupazione e la tutela dei propri interessi nell'ambito delle relazioni con il resto del mondo. In quest'ultimo ambito, l'Unione promuove lo sviluppo sostenibile della Terra, il reciproco rispetto tra i popoli e la tutela dei diritti umani.

L'Unione promuove inoltre la solidarietà tra generazioni, la tutela dei diritti dei minori e la parità tra uomini e donne. Il riferimento alla parità tra sessi è stato inserito in seguito alle richieste avanzate da alcuni membri della Convenzione e della Commissione del Parlamento europeo sulle pari opportunità, che ne

avevano auspicato l'inclusione anche nell'articolo I-2, come poi effettivamente avvenuto durante la CIG. Esso è peraltro presente nel vigente Trattato CE (articoli 2 e 3, paragrafo 2).

Nel nuovo Trattato è stata anche aggiunta tra gli obiettivi dell'Unione la stabilità dei prezzi. Il vigente Trattato CE menziona la stabilità dei prezzi all'articolo 4, quale obiettivo principale della definizione e della conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, e all'articolo 105, quale obiettivo principale del Sistema europeo delle banche centrali.

L'articolo I-4 definisce le libertà fondamentali dell'Unione, che sono la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali e la libertà di stabilimento, vietando discriminazioni in base alla nazionalità. Il riferimento a quest'ultimo principio si ritrova anche nel Trattato CE (articolo 12).

L'articolo I-5, relativo ai rapporti tra Unione europea e Stati membri, riprende, sviluppandolo, il concetto di rispetto da parte dell'Unione dell'identità nazionale degli Stati membri, espresso dall'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato UE. La Conferenza intergovernativa ha inserito un riferimento al rispetto dell'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione.

Viene anche stabilito il principio di leale cooperazione e assistenza reciproca tra Unione e Stati membri nello svolgimento dei compiti stabiliti dalla Costituzione.

È inoltre riprodotto il fondamentale principio, oggi contenuto nell'articolo 10 del Trattato CE, per cui gli Stati membri adottano ogni misura necessaria per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o dagli atti delle istituzioni europee.

L'articolo I-6 sancisce la supremazia della Costituzione e del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati membri. Un principio - questo della supremazia del diritto dell'Unione - già oggi ritenuto vigente dalle giurisprudenze europea e nazionali, ma non espressamente inscritto nelle disposizioni dei Trattati. A sottolineare questa linea di continuità la Conferenza intergovernativa ha approvato una Dichiarazione (riportata in questo volume in nota all'articolo I-6) in cui si afferma che il principio della supremazia del diritto comunitario rispecchia la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

L'articolo I-7 rappresenta un'importante novità, poiché conferisce all'Unione la personalità giuridica, che diventa unica e si sostituisce alle personalità giuridiche esistenti. Le conseguenze principali dell'attribuzione della personalità giuridica unica sono la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, che vede ora soppressa la costruzione in tre pilastri, e la fusione dei trattati esistenti.

La personalità giuridica unica comporta anche che l'Unione diviene soggetto di diritto internazionale, sostituendo così la Comunità europea, ed implica, altresì, la competenza, oggi prevista per la sola Comunità europea, di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali.

L'articolo I-8, introdotto nell'ultima sessione della Convenzione, identifica i simboli dell'Unione. Essi sono: la bandiera, che rappresenta un cerchio a dodici stelle dorate su fondo blu; l'inno, tratto dal-l'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven; il motto "Unita nella diversità"; l'euro e la giornata dell'Europa, da celebrare il 9 maggio.

Il **TITOLO II** (articoli I-9 e I-10) reca disposizioni sui diritti fondamentali e la cittadinanza dell'Unione.

L'articolo I-9 stabilisce il riconoscimento da parte dell'Unione dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel dicembre 2000 e inserita nella Parte II del Trattato.

Questo articolo, inoltre, come modificato dalla CIG, prevede l'adesione alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, firmata a Roma nel 1950, specificando che tale adesione non modifica le competenze attribuite all'Unione dalla Costituzione. Rispetto al testo approvato dalla Convenzione, che prevedeva che l'Unione perseguisse l'adesione alla Convenzione sui diritti dell'uomo, il testo finale del Trattato prevede ora un obbligo di aderire. La diversità delle formulazioni è stata determinata dalla volontà di evitare il rischio che l'adesione fosse bloccata a causa della regola dell'unanimità.

In un Protocollo e in una Dichiarazione (riportati in questo volume in nota all'articolo I-9), entrambi allegati al Trattato, viene specificato che l'adesione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche specifiche dell'Unione e del suo ordinamento giuridico. Si prende altresì atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, che potrà essere rafforzato dopo l'adesione. Ciò dovrebbe contribuire all'ulteriore riconoscimento, sempre dopo l'adesione, della natura di giurisdizione specializzata della Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia una giurisdizione che esercita un controllo "esterno" sul rispetto da parte dell'Unione, come da parte degli altri membri del Consiglio d'Europa, dei suoi obblighi di natura internazionale derivanti dall'adesione alla Convenzione sui diritti dell'uomo.

Viene infine specificato, ripetendo una formulazione similare all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato UE, che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

L'articolo I-10 conferisce ai cittadini di ogni Stato membro la cittadinanza dell'Unione - già prevista dal Trattato CE (articoli da 17 a 22) - e i diritti da essa derivanti: di circolazione, di soggiorno, di voto, di eleggibilità, di protezione diplomatica e di petizione. Tali diritti sono esercitati secondo i limiti defi-

niti dalla Costituzione. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Il **TITOLO III** (articoli da I-11 a I-18) concerne le **competenze dell'Unione**, classificate in tre categorie (competenze esclusive, concorrenti e azioni di sostegno). In particolare:

L'articolo I-11 stabilisce che le competenze dell'Unione sono regolate in base ai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, già contemplati
dall'articolo 5 del Trattato CE. In base al primo principio, l'Unione agisce nei limiti delle competenze attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Quanto all'applicazione dei principi di sussidiarietà (intervento dell'Unione, in settori non di sua competenza esclusiva,
in caso di azioni insufficienti da parte degli Stati
membri) e proporzionalità (intervento dell'Unione
commisurato agli obiettivi fissati dalla Costituzione),
le istituzioni dell'Unione si adeguano a quanto disposto dal relativo Protocollo allegato al Trattato (Protocollo pubblicato in allegato al presente volume).

L'articolo I-12 enuclea le categorie di competenze di cui è dotata l'Unione e detta i principi concernenti l'azione dell'Unione e degli Stati in caso di competenza esclusiva e concorrente. Nel primo caso, l'Unione ha il potere di legiferare e gli Stati membri potranno agire autonomamente solo previa autorizzazione della stessa o per trasporre nei propri

ordinamenti gli atti da essa adottati. Nel secondo caso, gli Stati hanno facoltà di legiferare solo se l'Unione non abbia esercitato la propria competenza o abbia cessato di farlo. Per quanto riguarda alcuni settori, quali il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali, la PESC e la PESD, l'Unione svolge un ruolo distinto, secondo quanto stabilito dagli articoli I-15 e I-16. In altre materie, infine, l'Unione ha competenza a svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento alle azioni degli Stati membri, senza però sostituirsi ad essi, e senza che gli atti giuridicamente vincolanti adottati in queste materie comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri.

L'articolo I-13 elenca i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tra le varie materie, si ricordano l'unione doganale, la politica monetaria per gli Stati la cui moneta è l'euro, e la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Inoltre, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali.

L'articolo I-14 statuisce che l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra in quella esclusiva o in quella relativa alle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. Tra le competenze condivise, si trovano le grandi politiche comuni già previste dai Trattati vigenti, quali, ad esempio, il mercato interno, i tra-

sporti, la politica sociale, la politica agricola, l'ambiente. Vengono poi aggiunte nuove competenze, tra le quali quelle in materia di energia, di protezione civile, di turismo.

L'articolo I-15 stabilisce che l'Unione può adottare misure o prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali e dell'occupazione degli Stati membri. Per quanto concerne le politiche economiche, in base a quanto concordato dalla CIG, spetta agli Stati membri il compito del coordinamento, sulla base peraltro di misure e, in particolare, indirizzi di massima la cui fissazione è rimessa al Consiglio.

L'articolo I-16 sancisce la competenza dell'Unione in tutti i settori riguardanti la politica estera e di sicurezza, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. Agli Stati membri spetta il sostegno di ogni azione intrapresa dall'Unione in questa direzione, nonché il rispetto degli atti da essa adottati.

L'articolo I-17 individua i settori in cui l'Unione esercita un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento. Tali settori sono: industria; tutela e miglioramento della salute umana; istruzione, formazione, gioventù e sport; cultura e protezione civile; turismo; cooperazione amministrativa.

L'articolo I-18 introduce una clausola di flessibilità (oggi prevista nell'articolo 308 del Trattato CE) in base alla quale, nel quadro delle politiche enunciate nella Parte III della Costituzione e al fine di raggiungere gli obiettivi che questa prevede, il Consiglio ha facoltà di intervenire deliberando all'unanimità, anche se il Trattato non prevede poteri d'azione. Ai parlamenti nazionali spetterà il compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà.

Il **TITOLO IV** (articoli da I-19 a I-32) descrive le istituzioni e gli organi dell'Unione e si suddivide in due Capi.

Il **Capo I (articoli da I-19 a I-29)** reca disposizioni sul quadro istituzionale dell'Unione.

L'articolo I-19 individua il quadro istituzionale dell'Unione, composto da Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dei ministri (nel prosieguo: Consiglio), Commissione e Corte di giustizia.

L'articolo I-20 concerne il Parlamento europeo e ne descrive le funzioni e le modalità di elezione e rappresentanza.

Per quanto concerne le funzioni, vengono ora riunite ed enunciate chiaramente quelle che il Parlamento già esercita e che si trovano disperse nelle varie norme contenute nei Trattati vigenti: la funzione legislativa e la funzione di bilancio, da esercitare insieme al Consiglio, le funzioni di controllo politico e quelle consultive. Il Trattato costituzionale rafforza i poteri di colegislatore del Parlamento, estendendo a nuovi settori il campo di applicazione della procedura di codecisione, che prende ora il nome di procedura legislativa e in base alla quale il Parlamento decide congiuntamente al Consiglio e su base paritaria. Il

Parlamento, inoltre, elegge il Presidente della Commissione europea, esercitando quindi un ruolo più significativo rispetto a quello conferitogli dall'articolo 214 del Trattato CE, in base al quale esso "approva" la designazione effettuata dal Consiglio europeo.

Quanto all'elezione e alla composizione, il secondo comma prevede che il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, abbia un numero massimo di 750 componenti. Viene inoltre stabilito un criterio di rappresentanza dei cittadini europei in modo degressivamente proporzionale, fissando una soglia minima di 6 eurodeputati per Stato membro. Tale soglia, maggiorata rispetto a quella vigente (il Trattato di Nizza ha attribuito 5 seggi al più piccolo degli Stati, Malta), è stata concordata dalla Conferenza intergovernativa, che ha altresì stabilito un tetto massimo di 96 seggi per Stato membro. Tale tetto comporta, rispetto al quadro normativo ora vigente, una riduzione di tre seggi alla Germania. Questi sono i criteri in base ai quali dovrà essere decisa la composizione del Parlamento, mediante una decisione adottata dal Consiglio europeo all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo. Per quanto riguarda la legislatura 2004-2009, la composizione ed il numero dei rappresentanti dei cittadini al Parlamento europeo resta quello fissato dal Trattato di Nizza, come confermato dall'articolo 1 del Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni ed agli organi dell'Unione (riportato in questo volume in allegato).

Le altre disposizioni relative alla struttura e alle funzioni del Parlamento sono contenute nel Titolo VI della Parte III della Costituzione, che si occupa del "funzionamento dell'Unione". Le norme in questione (articoli da III-330 a III-340) riproducono, senza sostanziali modifiche, quelle contenute nel Trattato CE (articoli da 190 a 201). Un ruolo accresciuto del Parlamento si riscontra invece nella procedura di bilancio, regolata dall'articolo III-404. Secondo il Trattato CE vigente (articolo 272), il Parlamento ha facoltà di emendare il progetto di bilancio proposto dal Consiglio solo per le spese derivanti obbligatoriamente dai Trattati o dagli atti adottati. Con la formulazione dell'articolo III-404 tale distinzione viene abolita, rendendo il Parlamento pienamente partecipe della funzione di bilancio. Inoltre, il paragrafo 7, lettera d), del citato articolo III-404 sancisce una supremazia del Parlamento sul Consiglio in caso di contrasti nella fase (eventuale) di conciliazione. Nel nuovo testo concordato dalla CIG, infatti, nel caso in cui, nella fase di conciliazione, il Parlamento europeo approvi il progetto di conciliazione e il Consiglio lo respinga, il Parlamento stesso, con una maggioranza rafforzata, può confermare in tutto o in parte i propri emendamenti al progetto di bilancio, che su tale base viene adottato.

L'articolo I-21 rappresenta una modifica importante del quadro istituzionale dell'Unione, poiché annovera tra le istituzioni anche il Consiglio europeo. Quest'ultimo non è contemplato dal Trattato CE ed

è menzionato dal Trattato UE solo nel Titolo I, relativo alle "Disposizioni comuni" dell'Unione. Per quanto concerne i compiti di quest'organo, essi sono sostanzialmente quelli oggi previsti dall'articolo 4 del Trattato UE: impulso all'Unione, definizione dei suoi orientamenti, delle sue priorità e delle politiche generali. Rispetto al testo vigente, è stato specificato che il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative. Inoltre, la cadenza delle riunioni diventa trimestrale, secondo quanto oggi avviene di prassi, mentre l'articolo 4 del Trattato UE prevede che il Consiglio europeo si riunisca almeno due volte l'anno. Si precisa quindi che il sistema di voto ordinario al Consiglio europeo è il "consenso", mentre i Trattati vigenti tacciono al riguardo.

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli esteri dell'Unione partecipa ai lavori.

Una modifica rispetto al testo vigente riguarda il fatto che, a differenza dell'articolo 4 sopra citato, che prevede che i capi di Stato o di governo siano sempre assistiti dai rispettivi ministri degli affari esteri, il Trattato costituzionale prevede l'assistenza di un ministro (non più quindi solo degli affari esteri) solo previa decisione del rispettivo capo di Stato o di governo e se l'ordine del giorno lo richiede.

Del Consiglio europeo si occupa anche l'articolo III-341, che non trova riscontro nel Trattato UE. Tale articolo prevede: la possibilità di voto su delega per i

membri del Consiglio; il voto a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del regolamento interno; la possibilità di ascoltare il Presidente del Parlamento europeo.

L'articolo I-22 contiene una delle più significative novità del nuovo Trattato costituzionale, prevedendo l'elezione della figura del Presidente del Consiglio europeo. Le disposizioni vigenti, infatti, attribuiscono tale carica al Capo di Stato o di governo del Paese che detiene la Presidenza dell'Unione, secondo il sistema di rotazione semestrale. Secondo la disposizione in esame, il Presidente è invece eletto dal Consiglio stesso a maggioranza qualificata per un mandato di due anni. Esso esercita una serie di funzioni: presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali"; si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Assicura, inoltre, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione. La carica non è compatibile con alcun mandato nazionale. Resta invece aperta la strada alla possibilità che il Presidente della Commissione europea possa ricoprire anche questa carica.

Gli **articoli I-23** e **I-24** riguardano il **Consiglio dei ministri**. Esso, insieme al Parlamento, esercita la funzione legislativa e di bilancio, definisce le politiche dell'Unione e le coordina, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. È composto da un rappresentante per ogni Stato membro a livello ministeriale, che è il solo abilitato a impegnare il governo dello Stato che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

Una delle novità più significative del Trattato costituzionale è l'affermazione della maggioranza qualificata come regola generale di voto; l'unanimità resta il criterio di decisione solo per alcuni settori.

In base all'accordo raggiunto dalla Conferenza intergovernativa, le varie formazioni del Consiglio sono stabilite con decisione europea adottata a maggioranza qualificata. Uniche formazioni espressamente previste dalla Costituzione sono il Consiglio affari generali, con compiti di coordinamento dei lavori delle altre formazioni e di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo, e il nuovo Consiglio affari esteri, presieduto dal ministro degli affari esteri dell'Unione, che ha il compito di elaborare l'azione esterna dell'Unione ed assicurarne la coerenza. Formalmente abbandonato il sistema di rotazione semestrale della Presidenza del Consiglio, si stabilisce che la Presidenza delle varie formazioni del Consiglio venga esercitata dagli Stati membri in condizioni di parità, secondo modalità fissate con una decisione europea adottata a maggioranza qualificata.

In una Dichiarazione allegata all'Atto finale (riportata in questo volume in nota all'articolo I-24) è contenuto un progetto di decisione che prevede un sistema secondo il quale la Presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione affari esteri - sempre presieduta dal ministro degli affari esteri dell'Unione - viene esercitata da gruppi di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Durante detto periodo, ciascun membro della terna eserciterà la Presidenza di tutte le formazioni per sei mesi consecutivi. La rotazione semestrale della presidenza delle varie formazioni del Consiglio, formalmente abbandonata, viene quindi riproposta, ad eccezione del Consiglio affari esteri, presieduto dal ministro degli affari esteri dell'Unione.

Anche la Parte III del Trattato prevede norme per il funzionamento del Consiglio (articoli da III-342 a III-346). Esse riproducono sostanzialmente le vigenti norme del Trattato CE (articoli da 204 a 209), apportando alcune modifiche: la principale è la scomparsa della figura dell'Alto rappresentante per la sicurezza, che attualmente riveste la carica di Segretario generale del Consiglio. La figura dell'Alto rappresentante è infatti sostituita da quella del ministro degli affari esteri dell'Unione, di cui si parlerà più avanti.

L'articolo I-25 detta i criteri per la definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei ministri. La Conferenza intergovernativa ha raggiunto un accordo sul superamento, a decorrere dal 1º novembre 2009, del sistema

di voto previsto dal Trattato di Nizza e sull'adozione del principio della doppia maggioranza che, in linea generale, deve essere pari al 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di 15, che rappresentino nel contempo il 65% della popolazione dell'Unione; viene altresì previsto che un'eventuale minoranza di blocco debba includere almeno 4 membri del Consiglio, oltre ad essere espressione del 35% della popolazione. Per le materie nelle quali il Consiglio non deliberi su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, il quorum per gli Stati membri viene elevato al 72%, mentre rimane al 65% il requisito della popolazione: è questo il caso del settore giustizia e affari interni, per il quale è prevista un'iniziativa diretta degli Stati membri; della PESC, dove il Consiglio può agire di propria iniziativa; della politica economica e monetaria, laddove il Consiglio agisca sulla base di una raccomandazione della Commissione o della BCE, e in caso di sospensione o ritiro dall'Unione di uno Stato membro.

L'articolo 205 del Trattato CE prevede attualmente per le votazioni a maggioranza qualificata il criterio del voto ponderato, in base al quale è attribuito a ciascuno degli Stati membri un numero di voti predeterminato, che tiene implicitamente conto del loro peso demografico, economico e politico. Sino al 31 ottobre 2009, come ribadito dall'articolo 2 del Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni ed agli organi dell'Unione (riportato in questo volume in allegato), sarà questo il sistema vi-

gente. In base ad esso, le deliberazioni del Consiglio sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. All'Italia, con questo sistema, sono attribuiti 29 voti, analogamente a Germania, Francia e Regno Unito.

In una Dichiarazione allegata all'Atto finale (riprodotta in questo volume in nota all'articolo I-25) è contenuto un progetto di decisione, da adottare il giorno dell'entrata in vigore del Trattato, che reca una serie di disposizioni volte a consentire una transizione fluida dal sistema di Nizza a quello previsto dal nuovo Trattato. Tale decisione (ispirata al cosiddetto "compromesso di Ioannina") permette ai membri del Consiglio che rappresentino i tre quarti di una minoranza di blocco di Stati o di popolazione di chiedere un differimento del voto su un provvedimento in esame e il prosieguo delle discussioni per un lasso di tempo che consenta la ricerca di un consenso più ampio; essa potrà comunque essere abolita, a partire dal 2014, con voto a maggioranza qualificata del Consiglio.

L'articolo I-26 riguarda la Commissione europea. Accanto alle funzioni attualmente contemplate dal Trattato CE (vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del Trattato; formulazione di raccomanda-

zioni e pareri in determinati settori; partecipazione alla formazione degli atti del Consiglio; attuazione delle norme adottate dal Consiglio), si aggiunge quella di assicurare l'applicazione del diritto dell'Unione, di curare l'esecuzione del bilancio e la gestione dei programmi, di rappresentare l'Unione all'esterno, fatta eccezione per i casi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, di competenza del ministro degli affari esteri dell'Unione. Questo articolo ribadisce per la Commissione la titolarità generale dell'iniziativa legislativa; in base al disposto dell'articolo in esame, gli atti legislativi dell'Unione potranno essere adottati solo su iniziativa della Commissione.

Per quanto concerne la sua composizione, in base all'accordo raggiunto dalla CIG, la prima Commissione nominata conformemente alle disposizioni della Costituzione europea si comporrà di un cittadino per ciascuno Stato membro (analogamente a quanto previsto dalle disposizioni del Trattato di Nizza, applicate per la prima volta per la nomina della Commissione successiva alle elezioni europee del giugno 2004), compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei suoi vicepresidenti. Tale numero si ridurrà ai due terzi del numero degli Stati membri a partire dal mandato successivo, salvo che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare la composizione. Nella rotazione che conseguirà a tale sistema, gli Stati membri saranno trattati su un piano di assoluta parità, di modo che lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due diversi Stati membri non sia mai superiore a uno. Inoltre, il collegio sarà costituito in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.

La Commissione, analogamente a quanto previsto dai Trattati vigenti, esercita le sue funzioni in piena indipendenza ed è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento, che può adottare nei suoi confronti una mozione di censura, secondo le modalità stabilite dall'articolo III-340 del Trattato. Si tratta, come nel Trattato CE vigente, di una mozione di censura collettiva, non rivolta verso il singolo commissario. Nella Parte III del Trattato si ritrovano altre disposizioni concernenti la Commissione (articoli da III-347 a III-352) che riprendono, senza grandi modifiche, le norme contenute nel Trattato CE (articoli da 212 a 219).

L'articolo I-27 reca disposizioni circa l'elezione del **Presidente della Commissione europea** e le sue funzioni.

Il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento a maggioranza dei membri che lo compongono, su proposta del Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate; in base dunque alla presunzione di un sostegno maggioritario che tale designazione potrà avere in Assemblea. Secondo gli accordi raggiunti dalla CIG, l'elenco dei Commis-

sari viene definito dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri, e viene sottoposto a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione, la Commissione viene nominata a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo.

Per quanto concerne le funzioni del Presidente, esse includono la definizione degli orientamenti della Commissione e la sua organizzazione interna, nonché la nomina dei vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri. Inoltre, il presidente ha facoltà di richiedere e ottenere le dimissioni di un Commissario (tale disposizione non è oggi prevista dal Trattato CE).

L'articolo I-28 istituisce il ministro degli affari esteri dell'Unione, che rappresenta un'altra innovazione significativa apportata dal Trattato costituzionale. Si tratta di una figura che riunisce in un'unica persona i due ruoli e le due funzioni, oggi spettanti a soggetti diversi, di Commissario per le relazioni esterne e di Alto rappresentante per la PESC. In base al nuovo Trattato, il ministro è nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l'accordo del Presidente della Commissione.

Il ministro degli affari esteri guida sia la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione sia la politica di sicurezza e di difesa comune. Contribuisce alla formazione di dette politiche e le attua in qualità di mandatario del Consiglio. Presiede la formazione "Affari esteri" del Consiglio.

Il suo duplice ruolo emerge dalle altre disposizioni che lo indicano come uno dei vicepresidenti della Commissione europea, nonché responsabile delle relazioni esterne.

Nel Consiglio europeo del 29 giugno 2004, in accordo con il Presidente designato della Commissione, i capi di Stato o di governo hanno deciso che Javier Solana sarà nominato ministro degli affari esteri dell'Unione, e quindi componente della Commissione europea con qualità di vice presidente, il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione. Lo stesso giorno giungerà a termine il mandato dell'attuale membro della Commissione europea avente la stessa nazionalità del ministro, come previsto dall'articolo 4 del Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni ed agli organi dell'Unione (riportato in questo volume in allegato).

L'articolo I-29 regola il ruolo, la composizione e le competenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati ed assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione. La Corte di giustizia è composta da un giudice per ogni Stato membro ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. Il numero è stabilito dallo Statuto della Corte di giustizia. I giudici e

gli avvocati sono nominati dai governi degli Stati membri sulla base delle procedure indicate nella Parte III del Trattato (articoli III-355 e III-356). Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. La Corte si pronuncia, oltre che nei casi previsti dalla Costituzione, sui ricorsi presentati da uno Stato membro, istituzione o persona fisica dell'Unione (secondo le modalità previste nella Parte III) e in via pregiudiziale sui ricorsi presentati dai giudici nazionali inerenti l'interpretazione del diritto dell'Unione. Possono essere istituiti, con legge europea, tribunali specializzati. Essi sono incardinati presso il Tribunale e si occupano di esaminare in primo grado alcune categorie di ricorsi (articolo III-359). Il Trattato CE (articolo 225 A) prevede, a tale scopo, le "camere giurisdizionali", da istituirsi su deliberazione unanime del Consiglio. Inoltre, in base all'articolo III-365 del Trattato, la Corte esercita un controllo di legittimità, oltre che per le categorie di atti previste dal Trattato CE, anche per le leggi e le leggi-quadro. È inoltre stata soppressa la disposizione del Trattato CE (articolo 232, paragrafo 4) che stabilisce che la Corte può pronunciarsi sui ricorsi presentati dalla BCE nei settori di sua competenza o presentati contro di essa; è ammessa ora la competenza per i ricorsi che la BCE presenta per la salvaguardia delle sue prerogative (articolo III-365, paragrafo 3).

Il **CAPO II** (articoli da I-30 a I-32) reca disposizioni relative alle altre istituzioni e organi dell'Unione.

L'articolo I-30 dispone che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali, il cui compito principale è mantenere la stabilità dei prezzi, nonché sostenere le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

La BCE è un'istituzione, ha personalità giuridica, ha il diritto esclusivo di emissione dell'euro ed è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Viene consultata, nei settori di sua competenza, su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri. Inoltre, per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la BCE, in conformità alla Costituzione, adotta: regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri (articolo III-190).

In base all'articolo III-382, come formulato dalla CIG, la nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE compete al Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata (anziché per comune accordo, come nel Trattato vigente).

L'articolo I-31 concerne la Corte dei conti, le cui funzioni sono il controllo dei conti e la sana gestione finanziaria dell'Unione. È composta da un cittadino per ogni Stato membro, con un mandato di sei

anni, e da un Presidente designato dai membri della Corte, con un mandato di tre anni. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri della Corte dei Conti sono indipendenti.

L'articolo I-32 disciplina il ruolo del Comitato delle regioni, composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali, e del Comitato economico e sociale, composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile. I due organi esercitano funzioni consultive.

Il **Titolo V** (**articoli da I-33 a I-44**), riguardante l'esercizio delle competenze dell'Unione, è diviso in tre Capi.

Il Capo I (articoli da I-33 a I-39) concerne le disposizioni comuni.

L'articolo I-33 elenca, secondo una precisa e chiara gerarchia, la serie di atti legislativi e non legislativi che le istituzioni europee possono adottare. Essi sono:

la legge europea (che in precedenza andava sotto il nome di regolamento), atto legislativo di portata generale, obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile negli Stati membri;

la legge-quadro europea (precedentemente denominata direttiva), atto legislativo che vincola tutti gli Stati esclusivamente quanto al risultato da raggiungere; il regolamento europeo, che ora rappresenta un atto non legislativo e può essere vincolante in ogni suo elemento ovvero solo per il risultato da raggiungere. È lo strumento per mezzo del quale viene data applicazione agli atti legislativi;

la decisione europea, atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi;

le raccomandazioni e i pareri, che non hanno effetti vincolanti.

Si è deciso di non inserire atti atipici quali le dichiarazioni, le conclusioni e le risoluzioni che, seppur largamente utilizzati nella prassi comunitaria, rimangono atti di pura natura politica.

Queste previsioni rappresentano la risposta a una richiesta di semplificazione delle fonti del diritto comunitario, fatta propria dalla Dichiarazione di Laeken, che aveva assegnato alla Convenzione il compito di garantire il massimo di trasparenza e chiarezza all'attività normativa delle istituzioni europee. La terminologia utilizzata dall'articolo I-33 si avvicina, infatti, a quella comunemente utilizzata negli ordinamenti nazionali.

L'articolo I-34 stabilisce che gli atti legislativi (legge europea e legge-quadro europea) vengano sempre approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione e secondo le modalità procedurali previste dall'articolo III-396 (ex articolo 251 del Trattato CE, riguardante la procedura di codecisione, che pone su un piano di parità Consiglio e Parlamento), salvo poi prevedere la pos-

sibilità di utilizzo di procedure legislative speciali in cui la parità tra i due rami dell'autorità legislativa viene meno. Questa disposizione rappresenta una tappa di fondamentale importanza nel cammino di democratizzazione dell'Unione e prosegue il lungo percorso che ha visto le funzioni e i poteri del Parlamento europeo aumentare nel corso degli anni, fino a raggiungere un livello quasi paritario rispetto a quelli del Consiglio.

L'articolo I-35 disciplina invece le ipotesi in cui Consiglio europeo, Consiglio, Commissione e Banca centrale europea possono adottare atti non legislativi.

L'articolo I-36 prevede poi che alla Commissione possa essere attribuito il potere di emanare regolamenti delegati, per completare o modificare elementi non essenziali di una legge o di una legge-quadro, restando comunque ferma la possibilità per il Parlamento europeo o per il Consiglio di muovere obiezioni o revocare successivamente la delega.

L'articolo I-37 contempla l'ipotesi che la Commissione, e in alcuni casi il Consiglio stesso, possano avere competenze di esecuzione, con la conseguente facoltà di emanare regolamenti europei di esecuzione o decisioni europee di esecuzione.

La Costituzione sottolinea anche, all'**articolo I-38**, che ogni atto adottato dalle istituzioni deve essere conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11 ed essere adeguatamente motivato.

Il Capo II (articoli da I-40 a I-43) reca disposizioni particolari relative alla politica estera e di si-

curezza comune (PESC) e alla politica di difesa comune (PESD).

Una delle questioni più dibattute dalla Convenzione e dalla CIG è stata sicuramente la modalità di adozione delle decisioni: l'**articolo I-40**, infatti, ha stabilito che il Consiglio continui a decidere all'unanimità, salvo i casi previsti nella Parte III della Costituzione (si veda *infra*). Il Consiglio europeo, all'unanimità, può decidere il superamento di tale sistema e prevedere che il Consiglio deliberi a maggioranza, anche oltre i casi previsti dalla Parte III.

L'articolo I-41 contiene disposizioni particolari per l'attuazione della politica di sicurezza e difesa comune, relativamente alla quale si applica la regola di decisione all'unanimità. Essa costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, alla quale si giungerà non appena il Consiglio europeo avrà deliberato al riguardo, all'unanimità.

Il nuovo Trattato prevede importanti previsioni in materia di PESD.

Innanzitutto, le disposizioni contenute nell'articolo prevedono che il Consiglio possa affidare a un gruppo di Stati lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione stessa, al fine di mantenere i valori dell'Unione e servirne gli interessi. Tali missioni, il cui svolgimento è disciplinato dall'articolo III-310, sono state ampliate rispetto alle missioni di Petersberg, includendo ora le azioni congiunte in materia

di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.

In secondo luogo, è prevista l'istituzione di una Agenzia europea per la difesa, incaricata di individuare le esigenze operative e di rafforzare la base industriale e tecnologica nel settore della difesa e degli armamenti. I suoi compiti sono definiti dall'articolo III-311.

Inoltre, si prevede una forma di cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti. Ciò rappresenta un'importante innovazione, poiché nel vigente Trattato CE non è contemplata la cooperazione rafforzata in materia di difesa. La cooperazione è disciplinata dall'articolo III-312, come riformulato dalla Conferenza intergovernativa, che ha previsto, quali modalità di voto, la maggioranza qualificata, con diverse modulazioni, per la decisione istitutiva, per l'estensione della partecipazione a un nuovo Stato e per la sospensione della partecipazione di uno Stato che non soddisfi i criteri necessari; l'unanimità in tutti gli altri casi. Va segnalato che, eccettuata la decisione istitutiva, le altre decisioni sono adottate dai soli Stati membri partecipanti alla coope-

razione strutturata. Al Trattato è allegato un Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente (riprodotto in allegato al presente volume) che prevede l'apertura della cooperazione strutturata permanente a tutti gli Stati membri che si impegnino a procedere più intensamente allo sviluppo delle proprie capacità di difesa, attraverso il potenziamento dei contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia europea per la difesa. Questi devono essere in grado di fornire, al più tardi nel 2007, a titolo nazionale o come componenti di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, che consentano di intraprendere le missioni menzionate all'articolo III-309, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere alle richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e di mantenerle sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

L'articolo I-41, infine, con le modifiche apportate dalla CIG al testo della Convenzione, prevede una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati sono tenuti a prestargli aiuto, in conformità all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, senza che ciò pregiudichi il carattere specifico della politica di sicurezza e

di difesa di taluni Stati membri, né la conformità degli impegni e della cooperazione in questo settore agli impegni già assunti nell'ambito della NATO, che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva.

L'articolo I-42 contempla la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ottenuta armonizzando gli ordinamenti nazionali, promuovendo la cooperazione tra le varie autorità competenti a livello nazionale e implementando le attività di Europol ed Eurojust. Si è anche introdotta una più chiara distinzione tra i compiti di natura legislativa e i compiti di natura operativa.

Si è costituzionalizzato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, approvato al Consiglio europeo di Tampere nell'ottobre 1999, che costituisce un'applicazione concreta del principio della reciproca fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri, e si è ribadita, con formulazione più ampia rispetto al Trattato UE vigente, la competenza per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, necessaria al fine di facilitare il reciproco riconoscimento.

È stato inoltre valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali, mediante la loro partecipazione alla fase di valutazione dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle politiche dell'Unione in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo III-260); mediante la loro associazione al controllo politico di Europol (articolo III-276) e alla valutazione delle attività

di Eurojust (articolo III-273); e, soprattutto, mediante l'articolo III-259, il quale prevede che nelle materie della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale i parlamenti nazionali vigilino sul rispetto del principio di sussidiarietà, conformemente al relativo Protocollo.

L'articolo I-43 prevede una clausola di solidarietà secondo la quale l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente quando uno di questi ultimi sia stato oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Si tratta di una nuova clausola, che esplicita il valore della solidarietà di cui all'articolo I-2, la quale permetterà la mobilitazione di tutti gli strumenti di cui l'Unione dispone per prevenire la minaccia terroristica, proteggere la popolazione civile e le istituzioni democratiche e assistere uno Stato membro sul suo territorio, in caso di attacco terroristico. Secondo quanto emerso durante i lavori della Convenzione. questa clausola non implicherebbe un obbligo di assistenza militare e si applicherebbe alle minacce provenienti da entità non statuali.

Sulla base delle modifiche apportate dalla CIG all'articolo III-329, le modalità di attuazione della clausola di solidarietà sono definite da una decisione europea del Consiglio adottata a maggioranza qualificata (all'unanimità se la decisione ha implicazioni nel settore della difesa).

In una Dichiarazione allegata all'Atto finale, la CIG ha precisato che nessuna delle disposizioni degli

articoli I-43 e III-329 pregiudica il diritto di ogni Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà.

Il Capo III è relativo alle cooperazioni rafforzate. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione (articolo I-44) deve essere accordata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, secondo la procedura di cui all'articolo III-419; solo, però, qualora non sia possibile conseguire gli stessi obiettivi da parte dell'Unione nel suo insieme e quando la proposta provenga da almeno un terzo degli Stati membri (l'articolo 43 del Trattato UE, per attivare la cooperazione rafforzata, prevede la soglia di otto Stati membri). Le decisioni saranno successivamente prese in seno al Consiglio, ma il potere di voto sarà detenuto esclusivamente dagli Stati membri partecipanti; di conseguenza gli atti adottati saranno vincolanti solo nei loro confronti. Un particolare regime vale per l'ammissione di altri Stati membri che intendano partecipare ad una cooperazione rafforzata già in corso, con una eventuale decisione finale del Consiglio assunta a maggioranza qualificata (articolo III-420, paragrafo 1).

Per quanto riguarda le cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune (articoli III-419, paragrafo 2, e III-420, paragrafo 2), le decisioni del Consiglio, sia in fase di istituzione che di partecipazione successiva, sono assunte all'unanimità (il testo della Convenzione prevedeva, invece, la maggioranza qualificata).

L'articolo III-422, inserito nella fase finale dei lavori della Convenzione, prevede che gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata possano modificare, con decisione unanime, il sistema di voto relativo alle politiche che sono oggetto della cooperazione rafforzata medesima, passando ad esempio dal sistema di voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata, fatte salve le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Il **Titolo VI (articoli da I-45 a I-52)** della Costituzione fissa i principi che stanno alla base della vita democratica dell'Unione: il principio dell'uguaglianza dei cittadini dell'Unione (articolo I-45); il principio della democrazia rappresentativa (articolo I-46), secondo il quale i cittadini devono essere rappresentati direttamente nel Parlamento europeo, per mezzo di elezioni a suffragio universale, ed indirettamente, quindi tramite i propri governi, responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali, in seno al Consiglio europeo e al Consiglio. Le decisioni devono inoltre essere trasparenti e vicine al cittadino. Sono menzionati i partiti politici a livello europeo, i quali contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. L'articolo I-47 prevede il principio della democrazia partecipativa, secondo il quale i cittadini e le associazioni rappresentative possono partecipare attivamente alla vita dell'Unione, facendo conoscere le loro opinioni. Esso disciplina poi un istituto innovativo, introdotto nella fase finale dei lavori della Convenzione: l'iniziativa popolare. Il paragrafo 4 dell'articolo in esame prevede infatti che un milione di cittadini, aventi la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possano prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata.

Le parti sociali e l'importanza del dialogo sociale autonomo vengono invece riconosciute all'**articolo I-48**, unitamente al ruolo del vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione, mentre l'**articolo I-49** disciplina la figura del mediatore europeo, importante istituzione con la funzione di vigilare sulla qualità dell'amministrazione comunitaria.

L'articolo I-50 è relativo alla trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione e prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica residente nel territorio dell'Unione ha diritto di accedere ai documenti comunitari, diritto che potrà essere limitato solo per mezzo di una legge europea. In particolare, si segnala l'estensione del principio di trasparenza anche alle riunioni del Consiglio.

L'articolo I-51 provvede a rafforzare la protezione dei dati di carattere personale, materia regolata anche dall'articolo II-68. In una Dichiarazione allegata all'Atto finale (riportata in questo volume in nota all'articolo I-51), la CIG stabilisce che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati

personali da adottare in base all'articolo I-51 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione.

All'articolo I-52 viene infine espresso il riconoscimento, da parte dell'Unione, dello *status* di cui godono le chiese e le organizzazioni non confessionali in virtù del diritto nazionale degli Stati membri. Previsione questa che riproduce la dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Amsterdam.

Il **Titolo VII** (articoli da I-53 a I-56) si occupa delle finanze dell'Unione. La prima importante innovazione consiste nell'eliminazione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie; un'altra caratteristica rilevante è rappresentata dalla procedura di approvazione del bilancio, che richiede la partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo su proposta della Commissione (articolo I-56). Viene stabilito anche che le entrate e le spese debbano risultare in pareggio.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie, **l'articolo I-54** mantiene il sistema di voto all'unanimità al Consiglio, con la ratifica da parte degli Stati membri, mentre prevede un passaggio alla maggioranza qualificata (con parere conforme del Parlamento europeo) per le relative modalità di esecuzione.

L'articolo I-55 prevede che ogni bilancio annuale sia stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale, che ha la funzione di assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione ed è fissato con legge europea da parte del Consiglio previa approvazione del parlamento a maggioranza dei membri che lo compongono. Rispetto al testo della Convenzione, che prevedeva per l'adozione del quadro finanziario pluriennale una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, anche se per un periodo transitorio il Consiglio continuava a deliberare all'unanimità, la Conferenza intergovernativa ha ripristinato la deliberazione all'unanimità del Consiglio, prevedendo nel contempo la possibilità che una decisione del Consiglio (sempre all'unanimità) consenta la votazione a maggioranza qualificata. Va rilevato che tale articolo costituzionalizza l'obbligo di predisporre un quadro finanziario pluriennale con legge europea, che sinora era stato oggetto di un accordo interistituzionale.

Il **Titolo VIII** è relativo ai **rapporti dell'Unione con l'ambiente circostante** e il **Titolo IX** (**articoli da I-58 a I-60**) è relativo all'appartenenza all'Unione.

L'articolo I-57 riconosce l'importanza delle relazioni pacifiche con gli Stati limitrofi, prevedendo conseguentemente la possibilità per l'Unione di concludere accordi con essi. In una Dichiarazione allegata all'Atto finale (riportata in questo volume in nota all'articolo I-57) si prevede una particolare attenzione per i piccoli Stati che intrattengono specifiche relazioni di prossimità con l'Unione. L'articolo I-58 disciplina la procedura di adesione all'Unione e i relativi criteri di ammissibilità, riproducendo sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 49 del Trattato UE. In primo luogo, viene ribadita la fondamentale importanza dei valori di cui all'articolo I-2. Il secondo paragrafo prevede che ogni Stato europeo possa fare richiesta di adesione e stabilisce che il Consiglio, previa consultazione della Commissione e approvazione del Parlamento europeo, si pronunci all'unanimità. L'accordo di adesione dovrà poi essere sottoposto a ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti.

L'articolo I-59, ricalcando l'articolo 7 del Trattato UE e l'articolo 309 del Trattato CE, prevede che il Consiglio, deliberando con una maggioranza particolarmente elevata e previa approvazione del Parlamento europeo, possa constatare il rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo I-2 da parte di uno Stato membro, rivolgendogli altresì delle raccomandazioni. Se lo Stato non si adegua alle raccomandazioni, il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Una volta che sia stata effettuata tale ultima constatazione, il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrà adottare una decisione per sospendere alcuni dei diritti derivanti dalla partecipazione dello Stato membro alla vita comunitaria. Successivamente, quando il Consiglio constati un miglioramento della situazione, sarà possibile reintegrare lo Stato nel pieno dei suoi diritti.

L'articolo I-60 prevede infine l'ipotesi di ritiro volontario dall'Unione, a mezzo di una notifica al Consiglio europeo da parte dello Stato interessato. In questo caso è previsto che l'Unione negozi e concluda accordi con lo Stato uscente volti a disciplinare le future relazioni con lo stesso. La definizione di tali accordi non condiziona tuttavia l'esercizio del diritto di ciascuno Stato di recedere, un diritto - questo - oggi non espressamente previsto dai Trattati, ma che secondo una parte della dottrina è ricavabile dall'applicazione della Convenzione di Vienna del 1969.

PARTE II

Nella Parte II della Costituzione viene incorporata la Carta dei diritti fondamentali, elaborata da un'apposita Convenzione nel periodo compreso tra il dicembre del 1999 e l'ottobre del 2000, sottoscritta e proclamata solennemente dai Presidenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione in occasione del Consiglio europeo di Nizza, il 7 dicembre 2000. Questa innovazione è di fondamentale importanza in quanto permette all'Unione di dotarsi di un proprio catalogo di diritti fondamentali, che vincolano anche le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione.

La scelta della Convenzione è stata quella di inserire la Carta per esteso nel testo costituzionale, senza alcuna modifica relativa alle disposizioni in essa contenute: questa scelta rispecchia l'esigenza di conferirle un carattere giuridicamente vincolante e uno status costituzionale. Tra le proposte alternative, infatti, l'apposito Gruppo di lavoro della Convenzione aveva suggerito di inserire solamente un riferimento alla Carta, ma, al fine di ottenere una maggiore leggibilità del Trattato costituzionale e per fornirla di un più chiaro valore giuridico, è stata preferita l'opzione inclusiva. Si è inoltre ritenuto opportuno conservare il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali, in quanto elemento essenziale della stessa, senza provvedere a una fusione con il Preambolo della Costituzione.

Le uniche modifiche rilevanti apportate alla Carta sono relative al preambolo e agli articoli II-111 e II-112.

Più precisamente, al paragrafo 5 del **Preambolo** è stata aggiunta una disposizione per mezzo della quale le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che predispose la Carta, e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea, vengono elevate a fonti interpretative. Esse dovranno, quindi, essere utilizzate dai giudici comunitari e dai giudici nazionali al fine di dirimere eventuali questioni sorte nell'interpretazione o nell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali, delimitandone dunque il campo di applica-

zione. Il testo delle spiegazioni, contenute in una Dichiarazione allegata all'Atto finale, è riportato in allegato al presente volume.

La seconda modifica al testo proclamato a Nizza è rappresentata da due aggiunte effettuate al testo dell'**articolo II-111** (che riproduce l'articolo 51 della Carta), ai sensi delle quali l'incorporazione della Carta non modificherà la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri.

L'altra rilevante modifica è riscontrabile nel testo dell'articolo II-112 (che riproduce l'articolo 52 della Carta), relativo alla portata e interpretazione dei diritti e dei principi, al quale sono stati aggiunti 3 paragrafi. L'articolo in questione distingue infatti tra diritti soggettivi, direttamente applicabili, e principi fondamentali, per la cui attuazione può essere necessaria l'emanazione di atti legislativi ed esecutivi comunitari o nazionali. Laddove, infatti, la Carta recepisca diritti fondamentali mutuati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, la loro interpretazione dovrà essere effettuata sulla base delle tradizioni costituzionali stesse, che sono così elevante a fonte interpretativa diretta (articolo II-112, paragrafo 4). Nel paragrafo 5, viene invece affermato che le disposizioni che contengono principi attuabili solamente per mezzo di ulteriori atti legislativi o esecutivi potranno essere utilizzate dal giudice comunitario o nazionale esclusivamente ai fini dell'interpretazione o del controllo di legittimità degli atti derivati. Si vuole quindi delimitare restrittivamente la portata dei principi e dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali ed evitare riflessi sugli equilibri istituzionali dell'Unione, come ulteriormente ribadito dal paragrafo 6 dello stesso articolo. La Conferenza intergovernativa ha inoltre aggiunto un nuovo paragrafo 7 che prevede, per i giudici dell'Unione e degli Stati membri, l'obbligo di tenere nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta. A tal fine, una Dichiarazione allegata all'Atto finale riporta, come si è accennato, i testi di tutte le spiegazioni relative alla Carta.

PARTE III

Si fornisce qui di seguito un breve quadro di sintesi, settore per settore, che dà conto degli elementi di innovazione contenuti nel Trattato come degli aspetti rimasti invece immutati per quanto attiene alle politiche dell'Unione, con particolare riferimento alle basi giuridiche e ai processi decisionali.

Come già evidenziato nella disamina degli articoli da I-33 a I-37, la Costituzione eleva la procedura di codecisione a procedura legislativa ordinaria, prevedendo tuttavia la possibilità di eccezioni. Per quanto concerne la Parte III della Costituzione, si è registrata una generale estensione della procedura legislativa, e un conseguente, accentuato coinvolgimento del Parlamento europeo, e sono state create per specifici settori nuove basi giuridiche, in assenza delle quali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 308 del Trattato CE, si sarebbe dovuto procedere con voto unanime del Consiglio e con mera consultazione del Parlamento europeo. D'altro canto, per diverse politiche dell'Unione permangono eccezioni alla procedura legislativa ordinaria, che concernono la modalità di voto in Consiglio, il grado di partecipazione del Parlamento europeo, o entrambi.

Si ricorda infine che gli articoli della Parte III relativi alle istituzioni sono stati già esaminati in sede di analisi della Parte I del Trattato.

Disposizioni di applicazione generale

All'articolo III-116, relativo alla promozione della parità tra uomini e donne, è associata una Dichiarazione allegata all'Atto finale (riportata in questo volume in nota all'articolo III-116), nella quale l'Unione si impegna a lottare contro tutte le forme di violenza domestica.

La CIG ha inserito nel Trattato un nuovo articolo III-117, nel quale si prevede che l'Unione tenga
conto, nella definizione e attuazione delle sue politiche, delle esigenze connesse con la promozione di
un livello di occupazione elevato e di una protezione
sociale adeguata, della lotta contro l'esclusione sociale e della promozione di un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute; nonché un

nuovo **articolo III-121**, relativo alla tutela del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti.

Non discriminazione e cittadinanza

L'articolo III-124 mantiene le misure di cui all'articolo 13 del Trattato CE, prevedendo l'unanimità in Consiglio per i provvedimenti tesi a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e la maggioranza qualificata per l'individuazione dei principi di base e la definizione delle misure di incentivazione destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri.

L'articolo III-126 mantiene l'unanimità in Consiglio per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo.

L'articolo III-129 prevede che, ogni tre anni, la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'attuazione dell'articolo I-10, relativo ai diritti dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, sulla base delle osservazioni della Commissione, può completare i diritti previsti dall'articolo I-10 mediante una legge o una legge-quadro, deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. La legge o legge-quadro entra in vigore solo dopo l'ap-

provazione degli Stati membri in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali.

Libera circolazione dei lavoratori

In materia di sicurezza sociale per i lavoratori migranti comunitari (articolo III-136), si passa dalla codecisione con unanimità al Consiglio alla codecisione. La CIG ha però inserito un nuovo paragrafo che consente a qualunque Stato membro di sottoporre all'esame del Consiglio europeo ogni progetto di legge o legge-quadro che incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, ivi inclusi la sfera di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, o sull'equilibrio finanziario di tale sistema. In tal caso, la procedura di codecisione viene sospesa ed entro quattro mesi il Consiglio europeo può decidere di riavviarla o chiedere alla Commissione di presentare un nuovo progetto.

Diritto di stabilimento

Per l'esclusione in uno Stato membro di talune attività dall'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento (**articolo III-139**), si passa dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio, con consultazione del Parlamento europeo, alla codecisione.

Per il coordinamento delle disposizioni sull'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, quando si tratti del coordinamento dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni per quanto riguarda la formazione e il regime di accesso delle persone fisiche (articolo III-141), si passa dalla codecisione con unanimità al Consiglio alla codecisione.

Servizi

Per l'estensione del beneficio delle disposizioni relative alle prestazioni di servizi ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno dell'Unione (**articolo III-144**), si passa dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio, con consultazione del Parlamento europeo, alla codecisione.

In tema di liberalizzazione dei servizi (**articolo III-147**), si passa dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio con parere semplice del Parlamento europeo alla codecisione.

Per l'adozione di misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti (**articolo III-157**), si passa dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio alla codecisione. Resta invece confermata l'unanimità al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, per quelle misure che costituiscano un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi

terzi o ad essi diretti. La Conferenza intergovernativa ha aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo III-158, nel quale si prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità, su richiesta di uno Stato membro, possa adottare una decisione europea che confermi la compatibilità con la Costituzione di misure fiscali restrittive che tale Stato abbia adottato nei confronti di uno o più paesi terzi, purché tali misure siano giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il mercato interno.

Per quanto concerne il nuovo articolo III-160, esso prevede che, attraverso una legge europea (codecisione), venga definito un quadro di misure sui movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento di fondi, di proprietà finanziarie o di benefici economici che appartengano a persone fisiche o giuridiche, a raggruppamenti o entità non statali, allorché ciò sia necessario per la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo III-257 (spazio di libertà, sicurezza e giustizia). Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti e le decisioni necessarie per l'attuazione della succitata legge. Devono essere presenti le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche, con particolare riferimento al rispetto del diritto al giusto processo (come evidenziato dalla Dichiarazione allegata all'Atto finale, riportata nel presente volume nella nota relativa a questo articolo). Si ricorda che misure analoghe, relative al congelamento di beni e capitali, sono previste dall'articolo 301 del Trattato CE nell'ambito dei rapporti economici con paesi terzi e prevedono una deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Sulla stessa materia l'articolo 60 del Trattato CE prevede la possibilità per il singolo Stato membro, "per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza", di adottare misure unilaterali, fatta salva la possibilità per il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, di ottenere la modifica o la revoca di tali misure.

Disposizioni fiscali

L'articolo III-171 prevede il mantenimento dell'unanimità al Consiglio (previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale) nella procedura di approvazione di leggi e leggi-quadro europee sull'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e altre imposte indirette, necessaria ad assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Rispetto al testo della Convenzione, la Conferenza intergovernativa ha cassato il paragrafo 2 dello stesso articolo e l'articolo successivo, ove si prevedeva l'introduzione di disposizioni passerella, secondo le quali il Consiglio può statuire all'unanimità il passaggio alla maggioranza qualificata, nel caso in cui le misure di armonizzazione sopra citate riguardino la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale illecita e qualora constati che misure relative all'imposta sul reddito delle società riguardano la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale illecita.

Ravvicinamento delle legislazioni

In caso di ravvicinamento delle disposizioni legislative con un'incidenza diretta sul mercato interno (articolo III-172), resta prevista la procedura di codecisione, previa consultazione del Comitato economico e sociale.

In tema di proprietà intellettuale (articolo III-176), si passa dall'unanimità al Consiglio con parere semplice del Parlamento europeo, analogamente all'articolo 308 del Trattato CE (valido per ogni azione necessaria a raggiungere uno degli scopi della Comunità senza che il trattato abbia previsto poteri specifici), alla codecisione. È prevista invece l'unanimità al Consiglio, con consultazione del Parlamento europeo, per quanto attiene alla determinazione dei regimi linguistici dei titoli europei.

Politica economica e monetaria

L'articolo III-179 formalizza, per i casi in cui le politiche economiche di uno Stato membro siano in-

coerenti rispetto agli indirizzi di massima stabiliti dall'Unione, la possibilità, per la Commissione, di rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione (con ciò innovando rispetto al Trattato CE); il voto in Consiglio sulla raccomandazione connessa all'avvertimento viene espresso a doppia maggioranza e senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro interessato.

L'articolo III-184, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, attribuisce alla Commissione un potere di proposta nell'ambito dell'iter per la determinazione di un disavanzo eccessivo. Qualora tale disavanzo sia stato accertato, le relative raccomandazioni allo Stato membro in questione vengono adottate dal Consiglio su raccomandazione della Commissione (come da richiesta di taluni Stati membri, inclusa l'Italia), quindi senza l'obbligo, previsto dall'articolo III-395, di modificare soltanto all'unanimità i contenuti del testo presentato dalla Commissione, come invece era previsto nel testo elaborato dalla Convenzione. In una Dichiarazione allegata all'Atto finale (riprodotta in questo volume in nota all'articolo III-184), viene ribadita l'importanza del Patto di stabilità e crescita nell'ambito di un modello basato su una crescita economica equilibrata, e di una sostanziale stabilità dei prezzi.

Viene introdotto *ex novo* un **articolo III-196** sulla rappresentanza esterna dell'euro, che prevede, tra l'altro, la possibilità per il Consiglio, su proposta della Commissione e quindi a maggioranza qualifi-

cata, di definire le posizioni comuni per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

Per quanto riguarda le modifiche procedurali, accogliendo specifiche proposte del Gruppo di lavoro "Semplificazione", è stato approvato il passaggio a un nuovo sistema di voto per le materie attualmente soggette alla procedura di cooperazione, e segnatamente:

la sorveglianza multilaterale sulla coerenza delle politiche economiche (articolo III-179, paragrafo 6), a codecisione;

l'armonizzazione delle denominazioni e specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione (articolo III-186, paragrafo 2), a consultazione semplice;

i regolamenti e le decisioni sull'applicazione del divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie per gli enti pubblici (articolo III-183, paragrafo 2), a consultazione semplice;

i regolamenti o le decisioni sull'applicazione dei divieti di concessione di scoperti alle istituzioni pubbliche (articolo III-183, paragrafo 2), a consultazione semplice;

le leggi o leggi-quadro che affidino alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione (articolo III-185, paragrafo 6), a consultazione semplice, inclusiva di parere della BCE, con unanimità in Consiglio (il testo

dalla Convenzione prevedeva invece la maggioranza in Consiglio);

la procedura emendativa di talune parti dello statuto del SEBC (articolo III-187, paragrafo 3), a codecisione.

La Conferenza intergovernativa, modificando il secondo paragrafo dell'**articolo III-198**, ha previsto che il Consiglio, nello stabilire quali degli Stati membri esclusi dalla zona euro soddisfino le condizioni necessarie per farne parte, deliberi sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata degli Stati la cui moneta è l'euro.

Viene infine formalmente riconosciuta l'esistenza del Gruppo Euro, mediante un Protocollo allegato alla Costituzione (riportato in allegato al presente volume) che, all'articolo 2, prevede l'elezione a maggioranza, da parte dei ministri degli Stati della zona euro, di un Presidente, per un periodo di due anni e mezzo.

Occupazione

In merito agli orientamenti in materia di occupazione (**articolo III-206**), viene confermata la procedura di cui all'articolo 128 del Trattato CE, ossia maggioranza qualificata in Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Sull'istituzione di un Comitato per l'occupazione (**articolo III-208**) viene confermata la procedura di cui all'articolo 130 del Trattato CE, ossia la maggioranza semplice in Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.

Politica sociale

L'articolo III-210 sostituisce l'articolo 137 del Trattato CE, che prevede la codecisione per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, le condizioni di lavoro, l'informazione e consultazione dei lavoratori. l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, la pari opportunità tra uomini e donne, la lotta contro l'esclusione sociale, la modernizzazione dei regimi di protezione sociale. Per un gruppo di altre disposizioni (protezione dei lavoratori nei casi di risoluzione del contratto di lavoro, rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione), l'articolo 137 prevedeva una norma "passerella", secondo la quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, poteva decidere all'unanimità di passare alla codecisione. Il nuovo articolo III-210 formalizza in modo definitivo il sistema della passerella stabilito con il cosiddetto "compromesso di Nizza": esso non include peraltro, tra le norme per le quali è possibile il passaggio alla maggioranza qualificata, le disposizioni relative alla sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, per le quali sarà in ogni caso prevista l'unanimità in sede di Consiglio.

L'articolo III-212 sostituisce l'articolo 139 del Trattato CE, concernente l'attuazione di accordi fra le parti sociali a livello comunitario. La procedura attuativa resta affidata a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione e il bilanciamento tra maggioranza qualificata e unanimità rispecchia perfettamente la ripartizione per materia prevista dall'articolo III-210.

L'articolo III-217, per l'istituzione di un Comitato per la protezione sociale, mantiene la maggioranza semplice in Consiglio (che agisce di propria iniziativa), previa consultazione del Parlamento europeo.

Coesione economica, sociale e territoriale

Per l'articolo III-223, relativo ai fondi strutturali e al fondo di coesione, la Conferenza intergovernativa ha modificato il testo della Convenzione, che prevedeva il passaggio alla codecisione a partire dal 2007, mantenendo l'unanimità in Consiglio per le prime disposizioni relative ai fondi strutturali da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del Trattato. Il passaggio a codecisione si verificherà a partire dalla riforma successiva. L'attuale

articolo 161 del Trattato prevede un passaggio alla maggioranza qualificata in Consiglio dal 2007 (attualmente il Consiglio procede all'unanimità), con parere conforme del Parlamento.

Politica agricola

L'articolo III-230, relativo all'applicazione delle regole di concorrenza alla politica agricola comune, prevede il passaggio dalla maggioranza qualificata in Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento alla codecisione. L'autorizzazione alla concessione di aiuti avviene tramite regolamento e decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

L'articolo III-231, relativo alla legislazione in materia di politica agricola comune, sancisce il passaggio dalla maggioranza qualificata in Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento alla codecisione. La fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, avvengono tramite regolamento e decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Ambiente

L'articolo III-234 mantiene immutate le norme vigenti, secondo le quali gli obiettivi dell'Unione in questo settore vengono realizzati attraverso la codecisione, fatte salve le misure aventi principalmente natura fiscale, le misure aventi incidenza sull'assetto territoriale, sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui, e le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo Stato. Per queste ultime misure resta prevista l'unanimità, con una norma passerella secondo la quale il Consiglio può definire all'unanimità, con una decisione europea, le materie sulle quali passare alla maggioranza qualificata.

Reti transeuropee

L'articolo III-247 prevede che la procedura adottata in materia di reti transeuropee è la codecisione, fatta salva l'approvazione dello Stato membro sul cui territorio insistono i progetti di interesse comune.

Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio

Le modifiche al testo della Convenzione apportate dalla Conferenza intergovernativa prevedono in particolare che tanto i programmi specifici che danno attuazione al programma-quadro di ricerca, quanto qualsiasi intervento a integrazione delle azioni previste dal programma-quadro, verranno stabiliti con legge europea del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. Di particolare rilievo il nuovo articolo III-254 sull'elaborazione di una politica spaziale europea, introdotto dalla Convenzione. L'Unione può a tal fine promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio, adottando tra l'altro, mediante codecisione, un programma spaziale europeo.

Energia

Con l'articolo III-256 viene introdotta una base giuridica *ad hoc* per la politica dell'Unione nel settore dell'energia, prevedendo la codecisione per le misure finalizzate a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, oltre che a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili. Resta ferma la

non incidenza dei provvedimenti assunti dall'Unione sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura dell'approvvigionamento energetico del medesimo, per le quali vale la procedura di cui all'articolo III-234 (unanimità più disposizione passerella). In precedenza, come per tutte le materie senza una base giuridica specifica, anche per l'energia si applicavano le procedure di cui all'articolo 308 del Trattato CE (unanimità al Consiglio e parere semplice del Parlamento). La Conferenza intergovernativa ha introdotto una deroga per le misure relative al mercato dell'energia che siano principalmente di natura fiscale. Per tali misure continua ad applicarsi l'unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sui visti, l'asilo, l'immigrazione e le altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, l'articolo 67 del Trattato CE prevedeva - per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam - l'unanimità al Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Trascorso detto periodo, era previsto un passaggio alla maggioranza, sempre su proposta della Commissione, e una decisione unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento, sui settori cui applicare la codeci-

sione. Ora, gli articoli III-265, III-266 e III-267 prevedono direttamente la procedura di codecisione, ferma restando la potestà per gli Stati membri di determinare le rispettive quote di immigrazione, in funzione delle esigenze dei mercati nazionali del lavoro. In questo settore le politiche dell'Unione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, anche sul piano finanziario (articolo III-268).

Sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, gli articoli 31 e seguenti del Trattato UE prevedono l'unanimità al Consiglio con parere semplice del Parlamento, mentre l'articolo III-270 stabilisce il passaggio a codecisione. Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto concerne le norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi (articolo III-271); le misure di sostegno nella prevenzione della criminalità (articolo III-272); la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust (articolo III-273); la cooperazione di polizia per quanto concerne lo scambio di informazioni, la formazione e le tecniche investigative comuni (articolo III-275); la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol (articolo III-276).

La codecisione si applica altresì alla legislazione in materia di cooperazione giudiziaria civile, con l'eccezione delle misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, per le quali è prevista l'unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento, accompagnata dalla consueta norma-passerella (articolo III-269). Altri settori della cooperazione giudiziaria in materia penale per i quali si applica ancora l'unanimità in Consiglio sono l'eventuale istituzione di una Procura europea (articolo III-274); la cooperazione operativa tra le polizie dei vari Stati membri (articolo III-275); le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri nei settori della magistratura e della polizia possono operare nel territorio di un altro Stato membro (articolo III-277).

La Conferenza intergovernativa ha introdotto specifiche clausole agli articoli III-270 e III-271, sulla base delle quali ogni membro del Consiglio, qualora ritenga che un progetto di legge-quadro europea in materia di cooperazione penale e di norme minime sulla definizione di reati e sanzioni incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere l'intervento del Consiglio europeo, con immediata sospensione della procedura legislativa. Entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo può riavviare la procedura o chiedere alla Commissione o al gruppo di Stati membri che abbia presentato il progetto di legge-quadro di presentare un nuovo progetto. Viene altresì previsto che, in assenza di iniziative da parte del Consiglio europeo o in caso di mancata adozione della legge-quadro dopo 12 mesi dalla presentazione del nuovo progetto, sia possibile procedere all'istituzione di una cooperazione rafforzata se almeno un terzo degli Stati membri lo desidera.

Per quanto concerne l'articolo III-274, la Conferenza intergovernativa ha ristretto i compiti della Procura europea alla sola lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, prevedendo altresì la possibilità che il Consiglio europeo, previa approvazione del Parlamento europeo e consultazione della Commissione, adotti una decisione allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura alla lotta contro la criminalità grave avente una dimensione transnazionale.

Va infine fatta menzione dell'articolo III-258, in base al quale il Consiglio europeo fornisce gli "orientamenti strategici" della "programmazione legislativa e operativa" nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con ciò istituzionalizzandosi il suo ruolo di impulso e di stimolo anche in questo settore.

Sanità

Nella versione approvata dalla Conferenza intergovernativa, l'articolo III-278, relativo alla politica sanitaria, estende l'azione dell'Unione alla sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce transfrontaliere per la salute. Vengono altresì incluse fra le misure da adottare con legge o legge-quadro europea la fissazione di parametri elevati di qualità e sicu-

rezza dei medicinali, nonché la protezione della salute umana in relazione al tabacco e all'abuso di alcool.

Cultura

L'articolo III-280 prevede che le azioni di incentivazione in ambito culturale, fatta esclusione per qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, vengano adottate tramite codecisione, mentre l'articolo 151 del Trattato CE prevede attualmente la codecisione con unanimità in Consiglio. Resta comunque prevista la possibilità, per il Consiglio, di adottare raccomandazioni su proposta della Commissione.

Turismo

La Conferenza intergovernativa ha inserito il turismo tra i settori di azione complementare dell'Unione e, nel nuovo **articolo III-281**, ha individuato gli obiettivi da perseguire nell'incoraggiamento della creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese e nell'adozione di misure che favoriscano la cooperazione tra Stati membri, senza che, nel perseguimento di tali obiettivi, si proceda a una qualsiasi armonizzazione della normativa degli Stati membri.

Protezione civile

L'articolo III-284 crea una nuova base giuridica al fine di incoraggiare gli Stati membri a cooperare per rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o di origine umana all'interno dell'Unione (con esclusione di qualunque armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati stessi), applicando la codecisione in sostituzione dell'unanimità, con consultazione del Parlamento europeo, prevista dall'articolo 308 del Trattato CE.

Associazione dei paesi e territori d'oltremare

L'articolo III-291 conserva l'unanimità già prevista dall'articolo 187 del Trattato CE per le misure relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori d'oltremare e l'Unione.

Politica estera e di sicurezza comune

L'articolo III-293 prevede, per le decisioni relative all'individuazione degli interessi e obiettivi strategici dell'Unione, che il Consiglio europeo deliberi all'unanimità "su raccomandazione del Consiglio,

adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore".

Nell'articolo III-296 viene previsto, tra l'altro, che il ministro degli affari esteri si avvalga, nell'esercizio delle sue funzioni, di un servizio europeo per l'azione esterna, che lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri. Come meglio precisato in una dichiarazione allegata dalla Convenzione al progetto di Trattato e ora ricompresa dalla CIG nell'articolo stesso, tale servizio dovrà essere costituito, con decisione europea del Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri e previa consultazione del Parlamento europeo e approvazione della Commissione, da funzionari provenienti dal Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Nell'articolo III-299 viene ribadito che il diritto di iniziativa spetta, oltre che a ogni Stato membro, al ministro degli affari esteri e che quest'ultimo può decidere di ottenere il sostegno della Commissione senza per questo vincolare la propria proposta al principio di collegialità. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, anche entro un termine più breve.

L'articolo III-300 ribadisce che l'unanimità (con astensione costruttiva, purché ad astenersi sia

meno di un terzo degli Stati membri) resta la regola generale per le decisioni in ambito PESC. Per quanto riguarda le eccezioni a tale regola, esse, oltre alle decisioni che stabiliscano o attuino azioni e posizioni comuni, non includono più i casi di proposta congiunta di ministro e Commissione, come inizialmente proposto dal Praesidium della Convenzione sulla base della relazione dell'apposito Gruppo di lavoro, bensì le iniziative del ministro adottate in seguito a una richiesta del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità secondo la regola generale fissata in materia di politica estera dall'articolo I-40. Viene, tuttavia, formalizzata la cosiddetta norma "passerella", secondo la quale il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli già oggetto di eccezione, fermo restando che nessuna eccezione all'unanimità può essere prevista per le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Nell'articolo III-304 vengono rafforzate le disposizioni relative alla consultazione del Parlamento europeo in materia di PESC e viene previsto che, per quanto concerne la responsabilità di informare il Parlamento, possano esservi associati anche i rappresentanti speciali nominati dal Consiglio, su iniziativa del ministro, secondo quanto previsto dall'articolo III-302.

Secondo l'articolo III-305, gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni in-

ternazionali e in occasione di conferenze internazionali. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento. In queste sedi gli Stati coinvolti difendono le posizioni dell'Unione. Viene anche previsto che gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, come pure gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza ONU, tengano pienamente informato, oltre agli altri Stati membri, anche il ministro degli affari esteri dell'Unione.

L'articolo III-307 rafforza il ruolo del ministro nel rapporto con il Comitato politico e di sicurezza, mentre l'articolo III-308, come modificato dalla CIG, prevede che l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lasci impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-12 a I-14 e I-16. Esso prevede inoltre che l'attuazione delle politiche previste in tali articoli lasci parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione in materia di PESC.

Politica di sicurezza e di difesa comune

L'articolo III-309 prevede espressamente che il Consiglio adotti le decisioni relative alle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, stabilendo l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione.

L'articolo III-311 prevede la maggioranza qualificata in Consiglio per le decisioni relative a sede, statuto e modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa. La maggioranza qualificata in Consiglio è anche prevista per le modalità di costituzione e finanziamento, di gestione e di controllo finanziario del fondo missioni PESD (articolo III-313).

Politica commerciale comune

L'articolo III-315 prevede il passaggio a codecisione per quanto riguarda le misure attuative della politica commerciale comune, per le quali l'articolo 133 del Trattato CE prevede invece la maggioranza qualificata in Consiglio, con parere semplice del Parlamento europeo. Resta invece prevista l'unanimità al Consiglio per la negoziazione di un accordo nel settore degli scambi di servizi che comportano spostamenti delle persone e in quello degli aspetti commer-

ciali della proprietà intellettuale, come pure degli investimenti esteri diretti, "qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne". L'unanimità al Consiglio resta anche prevista per la negoziazione e conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi qualora questi ultimi rischino di pregiudicare la diversità culturale e linguistica dell'Unione, nonché, a seguito delle modifiche apportate dalla CIG, nel settore degli scambi di servizi in ambito sociale, di istruzione e sanità, che rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo la loro prestazione.

Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario

L'articolo III-319 prevede la codecisione, in sostituzione della maggioranza qualificata in Consiglio con parere semplice del Parlamento europeo, per le misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. La maggioranza qualificata in seno al Consiglio è prevista altresì per le decisioni di concessione di un'assistenza finanziaria a carattere urgente, per le quali, in assenza di una base giuridica ad hoc, si applica attualmente l'articolo 308 del Trattato CE (unanimità).

Disciplina di bilancio

L'articolo III-402 completa le disposizioni relative alle prospettive finanziarie (definite "quadro finanziario pluriennale"), prevedendo, tra l'altro: una durata non inferiore ai cinque anni; una definizione, ancorché flessibile, delle categorie di spesa; un meccanismo per porre rimedio all'eventuale fallimento della procedura di adozione del quadro finanziario attraverso la proroga dell'ultimo anno del quadro precedente.

L'articolo III-404 (articolo 272 del Trattato CE) descrive la procedura di bilancio, evidenziando, tra l'altro, come l'iniziativa spetti alla Commissione, che presenta non più un progetto preliminare bensì un progetto vero e proprio, sul quale il Consiglio dovrà votare a maggioranza qualificata. La distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie viene abolita, mentre per quanto riguarda la procedura vera e propria, la cui durata dovrebbe essere compressa nei quattro mesi intercorrenti tra la data di presentazione del progetto (non oltre il 1º settembre) e la fine dell'anno solare, essa consiste in una versione semplificata della procedura legislativa ordinaria, con una lettura unica da parte di Parlamento europeo e Consiglio. In caso di divergenza tra le due istituzioni, si passerebbe direttamente alla procedura di conciliazione. Inoltre, come già rilevato, nel caso in cui, nella fase di conciliazione, il Parlamento europeo approvi il progetto di conciliazione e il Consiglio lo respinga, il Parlamento stesso, con una maggioranza rafforzata, può confermare in tutto o in parte i propri emendamenti al progetto di bilancio, che su tale base viene adottato.

L'articolo III-414 (articolo 280 del Trattato CE) formalizza in modo flessibile il meccanismo della riunione a tre (o trialogo) tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, con quest'ultima nel ruolo di mediatore.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Gli articoli da IV-437 a IV-442 riproducono disposizioni analoghe dei precedenti trattati, prevedendo tra l'altro l'abrogazione di tutti i trattati preesistenti (con l'eccezione del Trattato Euratom), la continuità giuridica con la Comunità europea e l'Unione europea come delineata a Maastricht, il campo di applicazione territoriale del Trattato, la non ostatività all'esistenza di unioni regionali come il Benelux e lo *status* dei Protocolli allegati al Trattato, che ne sono parte integrante.

L'articolo IV-443, relativo alla procedura di revisione del Trattato, istituzionalizza il metodo della Convenzione (seguita dalla Conferenza intergovernativa) per tutte le modifiche proposte dai governi degli

Stati membri, dal Parlamento europeo o dalla Commissione. Spetta al Consiglio europeo, che delibera a maggioranza semplice previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, assumere una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte. Un'eventuale decisione secondo cui l'entità delle modifiche non giustificherebbe la convocazione di una Convenzione deve essere assunta dal Consiglio sempre a maggioranza semplice, ma previa approvazione del Parlamento europeo.

La Conferenza intergovernativa ha introdotto due nuovi articoli IV-444 e IV-445. L'articolo IV-444 introduce una disposizione-passerella di portata generale, secondo la quale il Consiglio può decidere all'unanimità sul passaggio delle modalità di voto alla maggioranza qualificata e della procedura legislativa a ordinaria per tutti quei settori della parte III per i quali sia ancora prevista l'unanimità o una procedura legislativa speciale. Tuttavia, ogni iniziativa presa in tale direzione va sottoposta all'esame dei parlamenti nazionali degli Stati membri, che dispongono di un potere di veto.

L'articolo IV-445 prevede che il governo di qualunque Stato membro, il Parlamento europeo e la Commissione possano sottoporre al Consiglio europeo modifiche del Titolo III della Parte III, relativo alle politiche e alle azioni interne dell'Unione. Il Consiglio europeo, all'unanimità, può adottare una decisione in tal senso, che va però sottoposta all'ap-

provazione di tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie tradizioni costituzionali.

Infine, secondo l'**articolo IV-447**, il Trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati. Una Dichiarazione allegata all'Atto finale (riportata in questo volume in nota all'articolo IV-447) prevede che se entro un termine di due anni dalla firma del Trattato esso sarà stato ratificato almeno dai quattro quinti degli Stati e uno o più di essi avranno incontrato difficoltà nella ratifica, della questione sarà investito il Consiglio europeo.

PROTOCOLLI

In allegato al Trattato sono stati inclusi trentasei Protocolli. Di alcuni di essi si è fatto cenno nel testo. In questa sezione ci si intende soffermare sul **Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea** e sul **Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**.

Il **Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazio- nali** prevede alcune novità significative in tema di coinvolgimento dei parlamenti stessi nella vita dell'Unione, prima fra tutte la trasmissione diretta di tutti i documenti di consultazione e programmazione, nonché di tutte le proposte legislative che la Commissione indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio (e della relazione annuale della Corte dei Conti).

Per quanto concerne in particolare l'*iter* e la tempistica dell'esame delle proposte legislative, il Protocollo stabilisce un termine di sei settimane tra la data di trasmissione delle stesse e la loro iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Sempre al fine di garantire il massimo di trasparenza e informazione dei parlamenti nazionali, il Protocollo prevede la comunicazione degli ordini del giorno e dei risultati delle sessioni del Consiglio in via diretta e in simultaneità con i governi.

Per quanto concerne la cooperazione interparlamentare, il Protocollo affida al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali il compito di determinarne le modalità di organizzazione e promozione. La Conferenza delle Commissioni per gli affari europei (COSAC) può sottoporre all'attenzione delle istituzioni UE i contributi che ritiene utili, promuove lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo e può organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere di argomenti che rientrano in ambito PESC o PESD.

Il Protocollo ricorda anche la potestà per i parlamenti nazionali di inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione pareri motivati in merito alla conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà.

Le modalità con cui tale parere motivato viene emesso e i suoi effetti vengono precisati dal **Proto**collo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Esso prevede che la Commissione effettui ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo; che lo trasmetta ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui lo invia al legislatore dell'Unione; che ai parlamenti nazionali vengano trasmesse con immediatezza anche le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio.

La Commissione è anche tenuta a motivare dettagliatamente la sua proposta con riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, fornendo tra l'altro elementi sull'impatto finanziario e le conseguenze sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri.

Il parere motivato dei parlamenti nazionali deve pervenire entro un termine di sei settimane dalla trasmissione della proposta legislativa. Nel caso dei parlamenti bicamerali (come specificamente richiesto, tra gli altri, dai rappresentanti italiani alla Convenzione), il parere può essere emesso anche dalla singola camera. Per garantire la piena parità, i parlamenti degli Stati membri in cui vige un sistema unicamerale dispongono di due voti, mentre ciascuna camera che rientri in un sistema bicamerale dispone di un voto. Qualora i pareri motivati rappresentino un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la sua proposta. La soglia è abbassata a un quarto per le proposte nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per le quali è previsto un potere di iniziativa per gli Stati membri. Al termine del processo di riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o ritirarla, motivando la sua decisione.

Sempre in tema di violazione della sussidiarietà, viene riconosciuto un potere di ricorso alla Corte di giustizia. Nonostante non siano mancate le posizioni (prima di tutto, all'interno del Gruppo di lavoro sulla sussidiarietà) favorevoli a un potere di ricorso diretto da parte dei parlamenti nazionali, il testo del Protocollo prevede espressamente che siano i governi degli Stati membri a esercitarlo, direttamente o trasmettendo il ricorso stesso, "in conformità con il proprio ordinamento giuridico interno, a nome di un Parlamento nazionale di uno Stato membro o di una camera di detto Parlamento nazionale."

Infine, tra gli altri Protocolli va fatta menzione di quello che **modifica il Trattato Euratom** adattandolo alle nuove regole definite dal Trattato costituzionale, in particolare nei settori istituzionale e finanziario. Tale Trattato pertanto, a differenza dei Trattati sulle Comunità europee e sull'Unione europea, non viene abrogato dal Trattato costituzionale e resta in vigore.

TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

AVVERTENZA

Nel presente volume viene riprodotto il testo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, quale risultante dal documento CIG 87/1/04 REV 1.

In nota all'articolato e in allegato sono stati altresì riprodotti i protocolli e le dichiarazioni di maggior rilievo.

L'articolato della Parte Terza è stato corredato, tra parentesi e in corsivo, con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni dei Trattati vigenti: il Trattato delle Comunità europee (TCE) e il Trattato sull'Unione europea (TUE).

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI. IL PRESI-DENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAE-STÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESI-DENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. IL PRESIDENTE DELLA REPUB-BLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA RE-PUBBLICA ELLENICA. SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITA-LIANA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUB-BLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UN-GHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAE-STÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESI-DENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AU-STRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUB-BLICA PORTOGHESE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESI-

DENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAE-STÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;

CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;

CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana; RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario;

RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea per aver elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

PARTE I

TITOLO I

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1

Istituzione dell'Unione

- 1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.
- 2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo I-2

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata

dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo I-3

Obiettivi dell'Unione

- 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
- 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
- 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

- 4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
- 5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

Articolo I-4

Libertà fondamentali e non discriminazione

- 1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.
- 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità na-

zionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo I-6

Diritto dell'Unione 1

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

¹ Dichiarazione relativa all'articolo I-6: «La Conferenza constata che l'articolo I-6 rispecchia la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado».

Articolo I-7

Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

Articolo I-8

I simboli dell'Unione

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".

La moneta dell'Unione è l'euro.

La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

TITOLO II

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo I-9

Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.

- 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.²
- 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo I-10

Cittadinanza dell'Unione

- 1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
- 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Essi hanno:

² Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2: "La Conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la Conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a tale convenzione." Si veda anche il Protocollo riportato a pag. 490.

- *a)* il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- *b*) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in sua applicazione.

TITOLO III

COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo I-11

Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

- 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.
- 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità *. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

^{*} Il testo del protocollo è riportato a pag. 469.

Categorie di competenze

- 1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
- 2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.
- 3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.
- 4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
- 5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun settore.

Articolo I-13

Settori di competenza esclusiva

- 1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
 - a) unione doganale;
- b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- *d)* conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
 - e) politica commerciale comune.
- 2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.

Settori di competenza concorrente

- 1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
- 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
 - a) mercato interno,
- b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,
 - c) coesione economica, sociale e territoriale,
- *d*) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
 - e) ambiente,
 - f) protezione dei consumatori,
 - g) trasporti,
 - h) reti transeuropee,
 - i) energia,
 - j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
- $\it k)$ problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III.
- 3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo I-15

Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

- 2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.
- 3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo I-16

Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progres-

siva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo I-17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana,
- b) industria,
- c) cultura,
- d) turismo,
- *e)* istruzione, gioventù, sport e formazione professionale.
 - *f*) protezione civile,
 - g) cooperazione amministrativa.

Articolo I-18

Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realiz-

zare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure appropriate.

- 2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
- 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

TITOLO IV ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo I-19

Le istituzioni dell'Unione

- 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:
 - promuoverne i valori,

- perseguirne gli obiettivi,
- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,
- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale comprende:

- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
 - la Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Articolo I-20

Il Parlamento europeo

- 1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.
- 2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresen-

tanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo I-21

Il Consiglio europeo

- 1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.
- 2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
- 3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente

della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo I-22

Il presidente del Consiglio europeo³

- 1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
 - 2. Il presidente del Consiglio europeo:
- *a)* presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
- *b*) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

³ Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28: "La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di ministro degli affari esteri dell'Unione dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri".

- c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
- *d)* presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo I-23

Il Consiglio dei ministri

- 1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.
- 2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
- 3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Le formazioni del Consiglio dei ministri

- 1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
- 2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.

Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

- 3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
- 4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
- 5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
- 6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
- 7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, conforme-

mente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata. ⁴

Progetto di decisione europea del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio.

Articolo 1

- 1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.
- 2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

Articolo 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante del ministro degli affari esteri dell'Unione.

⁴ Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio: "La Conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione europea che stabilisce le modalità di attuazione della decisione europea del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione europea del Consiglio europeo che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato figura qui di seguito».

Articolo I-25⁵

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un mi-

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

Articolo 3

Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.

⁵ Dichiarazione relativa all'articolo I-25: "La Conferenza dichiara che la decisione europea relativa all'attuazione dell'articolo I-25 sarà adottata dal Consiglio il giorno dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il progetto di decisione figura qui di seguito".

Progetto di decisione europea del Consiglio relativa all'attuazione dell'articolo I-25

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

considerando quanto segue:

È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata quale definito nel trattato di Nizza e illustrato all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni

nimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione allegato alla Costituzione, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2009, al sistema di voto previsto all'articolo I-25 della Costituzione, che si applicherà a decorrere dal 1º novembre 2009.

Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata.

Si reputa opportuno mantenere in vigore la presente decisione per il tempo necessario ad assicurare una transizione fluida al nuovo sistema di voto previsto dalla Costituzione,

DECIDE:

Articolo 1

Se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

- a) almeno i tre quarti della popolazione, o
- b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell'articolo I-25, paragrafo 1, primo comma o paragrafo 2, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1º novem-

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

- 2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
- 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.
- 4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

Articolo I-26

La Commissione europea 6

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a

bre 2009. Resta in vigore almeno fino al 2014. Successivamente il Consiglio può adottare una decisione europea che la abroga.

La Conferenza considera altresì che la Commissione do-

⁶ Dichiarazione relativa all'articolo I-26: "La Conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.

tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

- 2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.
 - 3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
- 4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

vrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative".

- 5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
- 6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

- a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
- b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.

- 7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
- 8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Il presidente della Commissione europea⁷, ⁸

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni ap-

⁷ Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28: "La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di ministro degli affari esteri dell'Unione dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri".

⁸ Dichiarazione relativa all'articolo I-27: "La Conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni della Costituzione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta

propriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.

Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo I-27 paragrafo 1, tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo".

3. Il presidente della Commissione:

- *a)* definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
- *b*) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
- c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Articolo I-28

Il ministro degli affari esteri dell'Unione 9

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

⁹ Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28: "La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di ministro degli affari esteri dell'Unione dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri".

- 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
- 3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".
- 4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibili con i paragrafi 2 e 3.

La Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

- 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:
- *a)* sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- *b)* in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

CAPO II

LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-30

La Banca centrale europea

- 1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
- 2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
- 3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente

nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

- 4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
- 5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
- 6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo I-31

La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

- 2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
- 3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Gli organi consultivi dell'Unione

- 1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.
- 2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- 3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
- 4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.

Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo I-33

Atti giuridici dell'Unione

1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

Atti legislativi

- 1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.
- 2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.
- 3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo I-35

Atti non legislativi

- 1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.
- 2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca cen-

trale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.

3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

Articolo I-36

Regolamenti europei delegati 10

1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro.

Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

Dichiarazione relativa all'articolo I-36: "La Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di regolamenti europei delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante".

- 2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
- *a)* il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;
- b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.

Ai fini delle lettere *a*) e *b*), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-37

Atti esecutivi

- 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
- 2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.
- 3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati mem-

bri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Articolo I-38

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

- 1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.
- 2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

Articolo I-39

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.

2. Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo I-40

Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.

- 2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.
- 3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.
- 4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
- 5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
- 6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio

della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse.

- 7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III.
- 8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.

Articolo I-41

Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune 11

- 1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
- 2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa

¹¹ Si veda anche il Protocollo riportato a pag. 480.

comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un' Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa,

partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

- 4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.
- 5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo III-310.
- 6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l'articolo III-309.
- 7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il

carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.

Articolo I-42

Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

- 1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
- *a)* attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;
- b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
- c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi spe-

cializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati.

- 2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273.
- 3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.

Articolo I-43

Clausola di solidarietà 12

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti

Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329: "Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni degli articoli I-43 e III-329 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione".

di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

- *a)* prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
- *b*) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
- 2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo I-44

Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.

- 2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo III-419.
- 3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.

TITOLO VI

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo I-45

Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

Articolo I-46

Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

- 3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.
- 4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo I-47

Principio della democrazia partecipativa

- 1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
- 2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
- 3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire.

Articolo I-48

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Articolo I-49

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-50

Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

- 1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
- 2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.
- 3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.

Protezione dei dati di carattere personale 13

- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo I-52

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto

¹³ Dichiarazione relativa all'articolo I-51: "La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo I-51 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo".

nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

- 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
- 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

TITOLO VII

FINANZE DELL'UNIONE

Articolo I-53

Principi finanziari e di bilancio

- 1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.
- 2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
- 3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.
- 4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispon-

dente in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.

- 5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-55.
- 6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
- 7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo I-54

Risorse proprie dell'Unione

- 1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
- 2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate.
- 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria

- esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
- 4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Quadro finanziario pluriennale

- 1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.
- 2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
- 3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.
- 4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al Consiglio di de-

liberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

Articolo I-56

Bilancio dell'Unione

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404.

TITOLO VIII

L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo I-57

L'Unione e l'ambiente circostante 14

- 1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la

¹⁴ Dichiarazione relativa all'articolo I-57: "L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità".

possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO IX

APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo I-58

Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

- 1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
- 2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo.

Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

- 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
- 5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo I-60

Recesso dall'Unione

- 1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
- 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione

negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

- 3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PARTE II

PREAMBOLO

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea. ¹⁵

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

¹⁵ Il testo integrale delle spiegazioni è riprodotto a pag. 385 e seguenti del presente volume

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo II-61

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo II-62

Diritto alla vita

- 1. Ogni persona ha diritto alla vita.
- 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo II-63

Diritto all'integrità della persona

- 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
- 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- *a)* il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
- *b*) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

- c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- *d)* il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo II-65

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
 - 3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo II-66

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo II-67

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo II-68

Protezione dei dati di carattere personale

- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo II-69

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-70

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-71

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la

libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo II-72

Libertà di riunione e di associazione

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
- 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo II-73

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Diritto all'istruzione

- 1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
- 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
- 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-75

Libertà professionale e diritto di lavorare

- 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
- 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
- 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-77

Diritto di proprietà

- 1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
 - 2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo II-78

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

- 1. Le espulsioni collettive sono vietate.
- 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo II-80

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo II-81

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale,

il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo II-82

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo II-83

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo II-84

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

- 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
- 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo II-85

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo II-86

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo II-87

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-88

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo II-90

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-91

Condizioni di lavoro giuste ed eque

- 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
- 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo II-93

Vita familiare e vita professionale

- 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
- 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tute-lata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Sicurezza sociale e assistenza sociale

- 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
- 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
- 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-95

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo II-96

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Articolo II-97

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo II-98

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo II-99

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

- 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
- 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo II-100

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo II-101

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

- 2. Tale diritto comprende in particolare:
- *a)* il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
- *b*) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
- c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
- 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
- 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo II-102

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo II-103

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo II-104

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo II-105

Libertà di circolazione e di soggiorno

- 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cit-

tadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo II-106

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo II-107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale,

precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo II-108

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

- 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
- 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo II-109

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

- 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
- 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo II-110

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo II-111

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Articolo II-112

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

- 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
- 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.
- 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione euro-

pea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

- 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
- 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
- 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
- 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali. ¹⁶

¹⁶ Il testo integrale delle spiegazioni è riprodotto a pag. 385 e seguenti del presente volume.

Articolo II-113

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo II-114

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-115

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

Articolo III-116 (ex articolo 3, paragrafo 2 TCE) 17

Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.

Articolo III-117 (nuovo)

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una

¹⁷ Dichiarazione relativa all'articolo III-116: "La Conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime".

protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Articolo III-118 (nuovo)

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo III-119 (ex articolo 6 TCE)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo III-120 (ex articolo 153, paragrafo 2 TCE)

Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Articolo III-121 (nuovo)

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

Articolo III-122 (ex articolo 16 TCE)

Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri com-

piti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

TITOLO II

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

Articolo III-123 (ex articolo 12 TCE)

La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

Articolo III-124 (ex articolo 13 TCE)

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo III-125 (ex articolo 18 TCE)

- 1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.
- 2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-126 (ex articolo 19 TCE)

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e

di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

Articolo III-127 (ex articolo 20 TCE)

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-128 (ex articolo 21 TCE)

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32, e il mediatore europeo.

Articolo III-129 (ex articolo 22 TCE)

La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I

MERCATO INTERNO

SEZIONE 1

INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

Articolo III-130 (ex articoli 14 e 15 TCE)

- 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.
- 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.
- 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

Articolo III-131 (ex articolo 297 TCE)

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo III-132 (ex articolo 298 TCE)

Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro

interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.

In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.

SEZIONE 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

Sottosezione 1

Lavoratori

Articolo III-133 (ex articolo 39 TCE)

- 1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.
- 2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
- 3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,

- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
- d) di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.
- 4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo III-134 (ex articolo 40 TCE)

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea mira in particolare a:

- *a)* assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
- b) eliminare le procedure e prassi amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati

membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

- c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
- d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo III-135 (ex articolo 41 TCE)

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo III-136 (ex articolo 42 TCE) 18

1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, at-

¹⁸ Dichiarazione relativa agli articoli III-136 e III-267: "La Conferenza considera che, qualora un progetto di legge o legge quadro europea fondata sull'articolo III-267, paragrafo 2 leda aspetti fondamentali del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo III-136, paragrafo 2, gli in-

tuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

- *a)* il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- *b*) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
- 2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
- *a)* rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, oppure,
- *b*) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

teressi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione".

Sottosezione 2

Libertà di stabilimento

Articolo III-137 (ex articolo 43 TCE)

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.

Articolo III-138 (ex articolo 44 TCE)

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

- 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1, in particolare:
- *a)* trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
- b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate,
- c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
- d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
- *e)* rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227, paragrafo 2,
- f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni

ramo di attività considerato, da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

- *g*) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi,
- h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo III-139 (ex articolo 45 TCE)

La presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.

Articolo III-140 (ex articolo 46 TCE)

1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo III-141 (ex articolo 47 TCE)

- 1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa:
- *a)* al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli,
- *b*) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.
- 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.

Articolo III-142 (ex articolo 48 TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle

persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo III-143 (ex articolo 294 TCE)

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

Sottosezione 3

Libera prestazione di servizi

Articolo III-144 (ex articolo 49 TCE)

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo III-145 (ex articolo 50 TCE)

Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo III-146 (ex articolo 51 TCE)

- 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.
- 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capi-

tale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo III-147 (ex articolo 52 TCE)

- 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
- 2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo III-148 (ex articolo 53 TCE)

Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo III-149 (ex articolo 54 TCE)

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, gli Stati

membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144, primo comma.

Articolo III-150 (ex articolo 55 TCE)

Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

SEZIONE 3

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Sottosezione 1

Unione doganale

Articolo III-151 (ex articoli 23, 24, 25, 26 e 27 TCE)

- 1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.
- 2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti prove-

nienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

- 3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
- 4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
- 5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.
- 6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:
- *a)* alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese,
- c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti,
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare

uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.

Sottosezione 2

Cooperazione doganale

Articolo III-152 (ex articolo 135 TCE)

Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Sottosezione 3

Divieto delle restrizioni quantitative

Articolo III-153 (ex articoli 28 e 29 TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo III-154 (ex articolo 30 TCE)

L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo III-155 (ex articolo 31 TCE)

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, *de jure* o *de facto*, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

- 2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
- 3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti

agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

SEZIONE 4

CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo III-156 (ex articolo 56 TCE)

Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo III-157 (ex articolo 57 TCE)

1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

- 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
- Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi.
- 3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-158 (ex articolo 58 TCE)

- 1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:
- a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

- b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
- 2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.
- 3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156.
- 4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

Articolo III-159 (ex articolo 59 TCE)

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-160 (nuovo 19)

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei ca-

¹⁹ Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322: "La Conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni europee che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva".

pitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

SEZIONE 5

REGOLE DI CONCORRENZA

Sottosezione 1

Regole applicabili alle imprese

Articolo III-161 (ex articolo 81 TCE)

- 1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
- *a)* fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
- 2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
- 3. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di

- *a)* imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi.
- *b)* dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo III-162 (ex articolo 82 TCE)

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- *a)* nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli

usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo III-163 (ex articolo 83 TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Tali regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di:

- *a)* garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora,
- *b*) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo.
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162,
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma,
- *e)* definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione

e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo III-164 (ex articolo 84 TCE)

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.

Articolo III-165 (ex articolo 85 TCE)

- 1. Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
- 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).

Articolo III-166 (ex articolo 86 TCE)

- 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alla Costituzione, in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.
- 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
- 3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta, ove occorra, gli opportuni regolamenti o decisioni europei.

Sottosezione 2

Aiuti concessi dagli Stati membri

Articolo III-167 (ex articolo 87 TCE)

- 1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
 - 2. Sono compatibili con il mercato interno:
- *a)* gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- *b*) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commis-

sione, può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera. ²⁰

- 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c): "La Conferenza constata che l'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania".

e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo III-168 (ex articolo 88 TCE)

- 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
- 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora

la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
- 4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo III-169 (ex articolo 89 TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo III-170 (ex articoli 90, 91 e 92 TCE)

1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

- 2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
- 3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qua-

lora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo III-171 (ex articolo 93 TCE)

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-172 (ex articolo 95 TCE)

1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati

membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

- 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
- 3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.
- 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
- 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione del-

l'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

- 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
- 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo

sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

- 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
- 10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

Articolo III-173 (ex articolo 94 TCE)

Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-174 (ex articolo 96 TCE)

Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere adottata.

Articolo III-175 (ex articolo 97 TCE)

- 1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
- 2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, in applicazione dell'articolo III-174, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile l'articolo III-174.

Articolo III-176 (nuovo)

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo III-177 (ex articolo 4 TCE)

Ai fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione com-

prende una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

SEZIONE 1

POLITICA ECONOMICA

Articolo III-178 (ex articolo 98 TCE)

Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

Articolo III-179 (ex articolo 99 TCE)

- 1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente all'articolo III-178.
- 2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, sulla base della relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo III-180 (ex articolo 100 TCE)

- 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
- 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Articolo III-181 (ex articolo 101 TCE)

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle

banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo III-182 (ex articolo 102 TCE)

Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

Articolo III-183 (ex articolo 103 TCE)

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-184 (ex articolo 104 TCE)²¹

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

²¹ Dichiarazione relativa all'articolo III-184: "Riguardo all'articolo III-184, la Conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per realizzare tali obiettivi.

La Conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita, considerate il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri.

La Conferenza conferma che un sistema fondato sulle re-

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rile-

gole è la migliore garanzia affinché gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.

In tale contesto, la Conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.

L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente alla Costituzione e al patto di stabilità e crescita.

Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.

La Conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi favorevoli, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiet-

vanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

- *a)* se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:
- i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, o
- ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
- b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. ²²

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

tivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilità e crescita."

²² Il protocollo in questione è riportato a pagina 475.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

- 4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
- 5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
- 6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.

Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

- 8. Il Consiglio, qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
- 9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere, entro un termine stabilito,

misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

- 10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:
- a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
- b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
- c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
 - d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in que-

stione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

- 12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
- 13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 2

POLITICA MONETARIA

Articolo III-185 (ex articolo 105 TCE)

- 1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177.
- 2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:
- *a)* definire e attuare la politica monetaria dell'Unione:
- *b*) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;
- c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- *d)* promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.

- 3. Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
 - 4. La Banca centrale europea è consultata:
- *a)* in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;
- *b*) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

- 5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
- 6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Articolo III-186 (ex articolo 106 TCE)

- 1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
- 2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Articolo III-187 (ex articolo 107 TCE)

Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:

- *a)* o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
- *b*) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:

- *a)* o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
- b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Articolo III-188 (ex articolo 108 TCE)

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo III-189 (ex articolo 109 TCE)

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo III-190 (ex articolo 110 TCE)

- 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:
- *a)* regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del

Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo 4;

- b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
 - c) raccomandazioni e pareri.
- 2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee, raccomandazioni e pareri da essa adottati.
- 3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4, i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

Articolo III-191 (ex articolo 123, paragrafo 4 TCE)

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo III-192 (ex articolo 114, paragrafi 2, 3 e 4 TCE)

- 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.
 - 2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
- a) formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
- b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;
- *c)* fatto salvo l'articolo III-344, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli

III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

d) esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

- 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.
- 4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Articolo III-193 (ex articolo 115 TCE)

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179, paragrafo 4, dell'articolo III-184, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di presentare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO

Articolo III-194 (nuovo)

- 1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
- *a)* rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
- b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano

compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Articolo III-195 (nuovo)

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo. ²³

Articolo III-196 (nuovo)

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle questioni

²³ Il protocollo in questione è riportato a pag. 478.

che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

- 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
- 3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo III-197 (ex articolo 122, paragrafi 1, 3, 4 e 5 TCE)

- 1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".
- 2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:
- *a)* adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),
- b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),
- c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
 - d) emissione dell'euro (articolo III-186),
- e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190),
- f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),
- *g*) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),

- *h*) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo 2),
- *i)* decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),
- *j)* misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

- 3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
- 4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
- *a)* raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4);

b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Articolo III-198

(ex articolo 121, paragrafo 1, ex articolo 122, paragrafo 2 e ex articolo 123, paragrafo 5 TCE)

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato, e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali

e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

- a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
- b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184, paragrafo 6;
- c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;
- d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.

Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-199

(ex articolo 123, paragrafo 3 e ex articolo 117, paragrafo 2 TCE)

- 1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
- 2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
- *a)* rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
- *b*) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio:

- d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari:
- *e)* esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

Articolo III-200 (ex articolo 124, paragrafo 1 TCE)

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Articolo III-201 (ex articolo 119 TCE)

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione

indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

- 2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
- 3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure

adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.

Articolo III-202 (ex articolo 120 TCE)

- 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
- 2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201.
- 3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.

CAPO III

POLITICHE IN ALTRI SETTORI

SEZIONE 1

OCCUPAZIONE

Articolo III-203 (ex articolo 125 TCE)

L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.

Articolo III-204 (ex articolo 126 TCE)

- 1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.
- 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali,

considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.

Articolo III-205 (ex articolo 127 TCE)

- 1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
- 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo III-206 (ex articolo 128 TCE)

- 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.
- 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione.

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.

- 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
- 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.
- 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo III-207 (ex articolo 129 TCE)

La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-208 (ex articolo 130 TCE)

Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato di:

- *a)* seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri;
- *b*) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

SEZIONE 2

POLITICA SOCIALE

Articolo III-209 (ex articolo 136 TCE)

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

Articolo III-210 (ex articolo 137 TCE)

- 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- *a)* miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori,
 - b) condizioni di lavoro,
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
 - e) informazione e consultazione dei lavoratori,
- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,
- *h*) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,
- *i)* parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
 - j) lotta contro l'esclusione sociale,
- *k)* modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1:

- a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

- 5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:
- *a)* non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso,
- *b*) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.
- 6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.

Articolo III-211 (ex articolo 138 TCE)

- 1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
- 2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.
- 3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
- 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo III-212 (ex articolo 139 TCE)

- 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi.
- 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei set-

tori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo III-213 (ex articolo 140 TCE)²⁴

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti:

a) l'occupazione;

²⁴ Dichiarazione relativa all'articolo III-213: "La Conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo III-213 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni della Costituzione che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale".

- b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- c) la formazione e il perfezionamento professionale:
 - d) la sicurezza sociale;
- e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - f) l'igiene del lavoro;
- *g)* il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo III-214 (ex articolo 141 TCE)²⁵

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra

²⁵ Si veda anche il Protocollo riportato a pag. 485.

donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- *a)* che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura.
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
- 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
- 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato

ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo III-215 (ex articolo 142 TCE)

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Articolo III-216 (ex articolo 143 TCE)

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo III-217 (ex articolo 144 TCE)

Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato:

a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione:

- *b*) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione:
- c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo III-218 (ex articolo 145 TCE)

La Commissione dedica, nella relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Articolo III-219 (ex articoli 146, 147 e 148 TCE)

1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle

trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

- 2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- 3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 3

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Articolo III-220 (ex articolo 158 TCE)²⁶

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

Dichiarazione relativa all'articolo III-220: "La Conferenza ritiene che il riferimento alle regioni insulari contenuto nell'articolo III-220 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari".

In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Articolo III-221 (ex articolo 159 TCE)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-222 (ex articolo 160 TCE)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo III-223 (ex articolo 161 TCE)

1. Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

Articolo III-224 (ex articolo 162 TCE)

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III-219, paragrafo 3.

SEZIONE 4

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo III-225 (ex articolo 32, paragrafo 1, seconda frase TCE)

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Articolo III-226

(ex articolo 32, paragrafo 1, prima frase e paragrafi 2, 3 e 4 TCE)

- 1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.
- 2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
- 3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune.

Articolo III-227 (ex articolo 33 TCE)

- 1. Le finalità della politica agricola comune sono:
- a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
- b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
 - c) stabilizzare i mercati,
- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
- *e)* assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
- 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si considera:
- *a)* il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo III-228 (ex articolo 34 TCE)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
 - c) un'organizzazione europea del mercato.
- 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo III-229 (ex articolo 35 TCE)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- *a)* un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
- *b*) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo III-230 (ex articolo 36 TCE)

1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227.

- 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:
- *a)* per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali.
- *b)* nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo III-231 (ex articolo 37 TCE)

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione.

Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.

- 2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
- 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limi-

tazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

- 4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2:
- a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
- *b*) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
- 5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Articolo III-232 (ex articolo 38 TCE)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

SEZIONE 5

AMBIENTE

Articolo III-233 (ex articolo 174 TCE)

- 1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- *a)* salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
 - b) protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali:
- *d)* promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

- 3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
 - a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- *b*) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;
- c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- *d)* dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni.
- 4. Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-234 (ex articoli 175 e 176 TCE)

- 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
- 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:
- *a)* disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
 - b) misure aventi incidenza:
 - i) sull'assetto territoriale;
- ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
- iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
- c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea per ren-

dere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

- 4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
- 5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede in forma appropriata:
 - a) deroghe temporanee e/o
- b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.
- 6. Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 6

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo III-235 (ex articolo 153 TCE)

- 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
- 2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
- *a)* misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno,
- *b)* misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
- 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
- 4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 7

TRASPORTI

Articolo III-236 (ex articoli 70 e 71 TCE)

- 1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
- 2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea stabilisce:

- a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- *b*) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
- c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
 - d) ogni altra misura utile.
- 3. All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune re-

gioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Articolo III-237 (ex articolo 72 TCE)

Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una deroga, nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.

Articolo III-238 (ex articolo 73 TCE)

Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo III-239 (ex articolo 74 TCE)

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Articolo III-240 (ex articolo 75 TCE)

- 1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
- 2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2.
- 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Esso può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, adotta, nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

Articolo III-241 (ex articolo 76 TCE)

- 1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione.
- 2. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

Articolo III-242 (ex articolo 77 TCE)

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo III-243 (ex articolo 78 TCE)²⁷

Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il presente articolo.

Dichiarazione relativa all'articolo III-243: "La Conferenza constata che le disposizioni dell'articolo III-243 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini "misure (...) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione" sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado".

Articolo III-244 (ex articolo 79 TCE)

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogniqualvolta lo ritenga utile.

Articolo III-245 (ex articolo 80 TCE)

- 1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
- 2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 8

RETI TRANSEUROPEE

Articolo III-246 (ex articolo 154 TCE)

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre

alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, intercluse e periferiche.

Articolo III-247 (ex articolo 155 TCE)

- 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246, l'Unione:
- a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
- *b)* intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
- c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di

coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'accordo dello Stato membro interessato.

- 3. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-246. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
- 4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

SEZIONE 9

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO

Articolo III-248 (ex articolo 163 TCE)²⁸

- 1. L'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.
- 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla defini-

Dichiarazione relativa all'articolo III-248: "La Conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri".

zione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative, sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.

Articolo III-249 (ex articolo 164 TCE)

Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248, l'Unione svolge le azioni seguenti, che completano quelle intraprese dagli Stati membri:

- *a)* attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università.
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione,
- *d)* impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.

Articolo III-250 (ex articolo 165 TCE)

1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Articolo III-251 (ex articolo 166 TCE)

1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il programma quadro:

- *a)* fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorità;
 - b) indica le grandi linee di dette azioni;
- c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
- 2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

- 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
- 4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo III-252 (ex articoli 167, 168, 169, 170 e 172, secondo comma TCE)

- 1. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o legge quadro europea stabilisce:
- *a)* le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;
- *b)* le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
- La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.

La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati.

3. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

La legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.

Articolo III-253 (ex articoli 171 e 172, primo comma TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-254 (nuovo)

- 1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.
- 2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo.
- 3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.

Articolo III-255 (ex articolo 173 TCE)

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso.

SEZIONE 10

ENERGIA

Articolo III-256 (nuovo)²⁹

- 1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:
- *a)* garantire il funzionamento del mercato dell'energia,

²⁹ Dichiarazione relativa all'articolo III-256: "La Conferenza ritiene che l'articolo III-256 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo III-131".

- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e
- c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.
- 2. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234, paragrafo 2, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO IV

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo III-257 (ex articolo 29 TUE e 61 TCE)

- 1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri.
- 2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
- 3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilità l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo III-258 (nuovo)

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo III-259

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*.

Articolo III-260

Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle poli-

^{*} Il testo del protocollo in questione è riportato a pag. 469.

tiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo III-261 (ex articolo 36 TUE)

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo III-262 (ex articolo 33 TUE ed ex articolo 64, paragrafo 1 TCE)

Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo III-263 (ex articolo 66 TCE)

Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-264

Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati:

- a) su proposta della Commissione, oppure
- b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

SEZIONE 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo III-265 (ex articolo 62 TCE)

- 1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
- *a)* garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

- *b*) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
- c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:
- *a)* la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
- *b*) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
- c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
- d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
- *e)* l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
- 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo III-266 (ex articolo 63, paragrafi 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2 TCE)

- 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
- *a)* uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
- *b)* uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale:
- c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
- d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
- *e)* criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

- f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
- *g*) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
- 3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-267 (ex articolo 63, paragrafi 3 e 4 TCE)³⁰

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano

³⁰ Dichiarazione relativa agli articoli III-136 e III-267: "La Conferenza considera che, qualora un progetto di legge o legge quadro europea fondata sull'articolo III-267, paragrafo 2 leda aspetti fondamentali del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo III-136, paragrafo 2, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione".

legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

- 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori:
- *a)* condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
- b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
- c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- *d)* lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
- 3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
- 4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione

delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.

Articolo III-268 (nuovo)

Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo III-269 (ex articolo 65 TCE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali.

Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

- 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
- b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
 - e) un accesso effettivo alla giustizia;
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- *h)* un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
- 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Con-

siglio. Questo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo III-270 (ex articolo 31, paragrafo 1 TUE)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-271.

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:

a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;

- *b*) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
- c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
- d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
- 2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

- *a)* l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
 - b) i diritti della persona nella procedura penale;
 - c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

- 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio europeo:
- *a)* rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396 oppure
- *b*) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.
- 4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo III-271 (nuovo)

1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-264.

- 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
- *a)* rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure
- *b*) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.
- 4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo III-272 (nuovo)

La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-273 (ex articolo 31, paragrafo 2 TUE)

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere: ³¹

a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazio-

³¹ Dichiarazione relativa all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma: "La Conferenza ritiene che la legge europea di cui all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma debba tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali".

nali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

- *b)* il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
- c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo III-274 (nuovo)

- 1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
- 2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati di-

nanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

- 3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.
- 4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

SEZIONE 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo III-275 (ex articolo 30, paragrafo 1, TUE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applica-

zione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.

- 2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:
- *a)* la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- *b)* un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
- c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
- 3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-276 (ex articolo 30, paragrafo 2 TUE)

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

- 2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
- *a)* la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
- b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo III-277 (ex articolo 32 TUE)

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera al-

l'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO V

SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

SEZIONE 1 SANITÀ PUBBLICA

Articolo III-278 (ex articolo 152 TCE)

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:

- *a)* la lotta contro i grandi flagelli favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione -, l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;
- b) la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione, volta a ri-

durre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

- 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
- 4. In deroga all'articolo I-12, paragrafo 5 e all'articolo I-17, lettera a) e in conformità dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
- *a)* misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del

sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

- *b)* misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica:
- c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;
- *d)* misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

- 5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
- 6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.
- 7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica

sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

SEZIONE 2

INDUSTRIA

Articolo III-279 (ex articolo 157 TCE)

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- *a)* ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- *b*) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese;
- c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- *d*) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

- 2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
- 3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.

SEZIONE 3

CULTURA

Articolo III-280 (ex articolo 151 TCE)

- 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.
- 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- *a)* miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- *b)* conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
 - c) scambi culturali non commerciali;
- *d*) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
- 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
- 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.

- 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
- a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;
- *b*) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 4

TURISMO

Articolo III-281 (nuovo)

1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

A tal fine l'azione dell'Unione intende:

- a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
- *b*) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
- 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realiz-

zare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 5

ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo III-282 (ex articolo 149 TCE)

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa:

a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

- *b*) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- *e*) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
- f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
- g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
- 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
- 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
- *a)* la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regola-

mentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Articolo III-283 (ex articolo 150 TCE)

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

L'azione dell'Unione è intesa:

- a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
- b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
- c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
- d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
- *e)* a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

- 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
- 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo
- a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
- *b*) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 6

PROTEZIONE CIVILE

Articolo III-284 (nuovo)

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.

L'azione dell'Unione è intesa a:

a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli at-

tori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;

- *b)* promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
- c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
- 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 7

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo III-285 (nuovo)

- 1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.
- 2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere pro-

grammi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo III-286 (ex articoli 182 e 188 TCE)

1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'allegato II.

Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. 2. Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.

L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.

Articolo III-287 (ex articolo 183 TCE)

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

- *a)* gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione;
- b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;
- c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori;
- d) per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori:
- *e)* nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla li-

bertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtù dell'articolo III-291.

Articolo III-288 (ex articolo 184 TCE)

- 1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
- 2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.
- 3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

- 4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
- 5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discri-

minazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo III-289 (ex articolo 185 TCE)

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo III-290 (ex articolo 186 TCE)

Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.

Articolo III-291 (ex articolo 187 TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori

e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO V

AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-292 (ex articolo 3, secondo comma e articolo 11 TUE)

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

- 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
- *a)* salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
- *b)* consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
- c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- *d)* favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
- *e)* incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
- f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
- *g)* aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

- *h*) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
- 3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo III-293

1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292.

Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

CAPO II

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-294 (ex articoli 11 e 12 TUE)

- 1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
- 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

- 3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
 - a) definendo gli orientamenti generali,
 - b) adottando decisioni europee che definiscono:
 - i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,
 - ii) le posizioni che l'Unione deve adottare,
- iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),
- c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo III-295 (ex articolo 13 TUE)

1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Articolo III-296 (ex articoli 18 e 26 TUE)³²

- 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
- 2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i paesi terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.
- 3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una

³² Dichiarazione relativa all'articolo III-296: "La Conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna".

decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

Articolo III-297 (ex articolo 14 TUE)

1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie.

- 2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
- 3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale.
- 4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione

della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo III-298 (ex articolo 15 TUE)

Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo III-299 (ex articolo 22 TUE)

- 1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte.
- 2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione

straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo III-300 (ex articolo 23 TUE)

1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

- 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
- a) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1;

- b) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;
- c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
- d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità.

3. Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo III-301 (nuovo)

- 1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.
- 2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo 1.

Articolo III-302 (ex articolo 18, paragrafo 5 TUE)

Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.

Articolo III-303 (ex articolo 24 TUE)

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.

Articolo III-304 (ex articolo 21 TUE)

- 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.
- 2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Articolo III-305 (ex articolo 19 TUE)

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione. 2. Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Articolo III-306 (ex articolo 30 TUE)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.

Articolo III-307 (ex articolo 25 TUE)

- 1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione.
- 2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Articolo III-308 (ex articolo 46, lettera f) e articolo 47 TUE)

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17.

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.

SEZIONE 2

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

Articolo III-309 (ex articolo 17 TUE)

1. Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo III-310 (nuovo)

- 1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo III-309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.
- 2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale

missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.

Articolo III-311 (nuovo)

- 1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:
- *a)* contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
- *b)* promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
- c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
- d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

- *e)* contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.
- 2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.

Articolo III-312 (nuovo) 33

1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

³³ Si veda anche il Protocollo riportato a pag. 480.

- 2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione.
- 3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

- 5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.
- 6. Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei

soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo III-313 (ex articolo 28 TUE)

- 1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.
- 2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio del-l'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti.

Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento.

3. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano:

- *a)* le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;
 - b) le modalità di gestione del fondo iniziale;
 - c) le modalità di controllo finanziario.

Quando la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

CAPO III

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo III-314 (ex articolo 131 TCE)

1. L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Articolo III-315 (ex articolo 133 TCE)

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale,

tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

- 2. La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.
- 3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.

La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

- *a)* nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
- b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
- 5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325.
- 6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

SEZIONE 1

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo III-316 (ex articolo 188 TCE)

1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo III-317 (ex articoli 179 e 181 TCE)

- 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.
- 2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo III-318 (ex articoli 180 e 181 TCE)

1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.

- 2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
- 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

Articolo III-319 (ex articolo 181A TCE)

- 1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
- 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
- 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e

con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

Articolo III-320 (nuovo)

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.

SEZIONE 3

AIUTO UMANITARIO

Articolo III-321 (nuovo)

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

- 2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.
- 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.
- 4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

- 5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalità di funzionamento.
- 6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
- 7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

CAPO V

MISURE RESTRITTIVE

Articolo III-322 (ex articolo 301 TCE)³⁴

- 1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo.
- 2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

³⁴ Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322: "La Conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni europee che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva".

3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

CAPO VI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo III-323 (ex articolo 300, paragrafo 7 TCE ed ex articolo 24 TUE)

- 1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
- 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Articolo III-324 (ex articolo 310 TCE)

L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Articolo III-325 (ex articolo 300 TCE)³⁵

- 1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.
- 2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.
- 3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della

³⁵ Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: "La Conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3, 4 e 5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione".

squadra di negoziato dell'Unione.

- 4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
- 5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
- 6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla conclusione dell'accordo.

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo:

- *a)* previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
 - i) accordi di associazione;
- *ii*) adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
- *iv)* accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;

v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;

- b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
- 7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
- 8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo III-319 con gli Stati candidati all'adesione.

- 9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
- 10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.
- 11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con la Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione.

Articolo III-326 (ex articolo 111 TCE)

1. In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.

- 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.
- 3. In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.

CAPO VII

RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Articolo III-327 (ex articoli 302, 303 e 304 TCE)

1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.

Articolo III-328 (nuovo)

- 1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
- 2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità del ministro degli affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.

CAPO VIII

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo III-329 (nuovo) 36

1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o pro-

³⁶ Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329: "Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni degli articoli I-43 e III-329 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione".

vocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

2. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

3. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

TITOLO VI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE 1 LE ISTITUZIONI

Sottosezione 1

Il Parlamento europeo

Articolo III-330 (ex articolo 190 TCE)

1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo, previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

Articolo III-331 (ex articolo 191 TCE)

La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo III-332 (ex articolo 192 TCE)

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

Articolo III-333 (ex articolo 193 TCE)

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.

Articolo III-334 (ex articolo 194 TCE)

In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera *d*) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.

Articolo III-335 (ex articolo 195 TCE)

1. Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera *d*) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda

o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il mediatore, di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.

2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato è rinnovabile.

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

- 3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o no.
- 4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.

Articolo III-336 (ex articolo 196 TCE)

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.

Articolo III-337 (ex articoli 197 e 200 TCE)

- 1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
- 2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interro-

gazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo III-338 (ex articolo 198 TCE)

Salvo disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-339 (ex articolo 199 TCE)

Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.

Articolo III-340 (ex articolo 201 TCE)

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Sottosezione 2

Il Consiglio europeo

Articolo III-341 (nuovo)

1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

- 2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
- 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Sottosezione 3

Il Consiglio dei ministri

Articolo III-342 (ex articolo 204 TCE)

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.

Articolo III-343 (ex articoli 205 e 206 TCE)

- 1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
- 2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
- 3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo III-344 (ex articolo 207 TCE)

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

Articolo III-345 (ex articolo 208 TCE)

Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo III-346 (ex articolo 209 TCE)

Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4

La Commissione europea

Articolo III-347 (ex articolo 213, paragrafo 2 TCE)

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo III-348 (ex articolo 215 TCE)

- 1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
- 2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

- 3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 1.
- 4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.
- 5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione

fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.

Articolo III-349 (ex articolo 216 TCE)

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo III-350 (ex articolo 217 TCE)

Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

Articolo III-351 (ex articolo 219 TCE)

La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-352 (ex articoli 212 e 218 TCE)

- 1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.
- 2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

Sottosezione 5

La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo III-353 (ex articolo 221 TCE)

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-354 (ex articolo 222 TCE)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

Articolo III-355 (ex articolo 223 TCE)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo III-356 (ex articolo 224 TCE)

Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.

Articolo III-357 (nuovo)

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

Articolo III-358 (ex articolo 225 TCE)

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

Articolo III-359 (ex articolo 225A TCE)

- 1. La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.
- 2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

- 3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.
- 4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
- 5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
- 6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.

Articolo III-360 (ex articolo 226 TCE)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-361 (ex articolo 227 TCE)

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

Articolo III-362 (ex articolo 228 TCE)

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le

misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Articolo III-363 (ex articolo 229 TCE)

Le leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

Articolo III-364 (ex articolo 229A TCE)

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

Articolo III-365 (ex articolo 230 TCE)

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

- 2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
- 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
- 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.
- 5. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
- 6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo III-366 (ex articolo 231 TCE)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Articolo III-367 (ex articolo 232 TCE)

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa sia stato preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito, l'istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Articolo III-368 (ex articolo 233 TCE)

L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431, secondo comma.

Articolo III-369 (ex articolo 234 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione della Costituzione,
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Articolo III-370 (ex articolo 235 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo III-431, secondo e terzo comma.

Articolo III-371 (ex articolo 46, lettera e) TUE)

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

Articolo III-372 (ex articolo 236 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Articolo III-373 (ex articolo 237 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

- a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360;
- *b)* deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;
- c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per

violazione delle norme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Articolo III-374 (ex articolo 238 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

Articolo III-375 (ex articoli 240, 239 e 292 TCE)

1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

- 2. Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.
- 3. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo III-376

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e all'articolo III-293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.

Articolo III-377 (ex articolo 35, paragrafo 5, TUE)

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo III-378 (ex articolo 241 TCE)

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.

Articolo III-379 (ex articoli 242 e 243 TCE)

- 1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
- 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.

Articolo III-380 (ex articolo 244 TCE)

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all'articolo III-401.

Articolo III-381 (ex articolo 245 TCE)

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo.

La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Sottosezione 6

La Banca centrale europea

Articolo III-382 (ex articolo 112 TCE)

- 1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197.
- 2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo III-383 (ex articolo 113 TCE)

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

- 2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.
- 3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo, che può procedere su questa base a un dibattito generale, e al Consiglio.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dagli organi competenti del Parlamento europeo.

Sottosezione 7

La Corte dei conti

Articolo III-384 (ex articolo 248 TCE)

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo III-385 (ex articolo 247 TCE)

- 1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
- 2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

- 3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni.
- 4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, retribuita o no. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

SEZIONE 2

GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Sottosezione 1

Il Comitato delle regioni

Articolo III-386 (ex articolo 263 TCE)

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consi-

glio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

Articolo III-387 (ex articolo 264 TCE)

Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa. Esso adotta il suo regolamento interno.

Articolo III-388 (ex articolo 265 TCE)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei

casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

Sottosezione 2

Il Comitato economico e sociale

Articolo III-389 (ex articolo 258 TCE)

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

Articolo III-390 (ex articolo 259 TCE)

I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.

Articolo III-391 (ex articolo 260 TCE)

Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

Articolo III-392 (ex articolo 262 TCE)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

SEZIONE 3

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo III-393 (ex articolo 266 TCE)

La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.

I suoi membri sono gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo.

Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.

Articolo III-394 (ex articolo 267 TCE)

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

- *a)* progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
- b) progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE

Articolo III-395 (ex articolo 250 TCE)

- 1. Quando, in virtù della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.
- 2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Articolo III-396 (ex articolo 251 TCE)

1. Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono adottate secondo la proce-

dura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

- 3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
- 4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
- 5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
- 6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

- 7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
- *a)* approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
- *b)* respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

- c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
- 8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
- a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
- *b)* non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
- 9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

- 11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
- 12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

- 13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.
- 14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il para-

grafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non sono applicabili.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

Articolo III-397 (ex articolo 218 TCE e nuova disposizione)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

Articolo III-398 (nuovo)

- 1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
- 2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo III-427.

Articolo III-399 (ex articolo 255 TCE)

- 1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.
- 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.

Articolo III-400 (ex articolo 210, paragrafo 8, e articolo 258, ultimo paragrafo, TCE)

- 1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:
- a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;
- *b)* le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti;

- c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).
- 2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.

Articolo III-401 (ex articolo 256 TCE)

Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorità competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEZIONE 1

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo III-402 (nuovo)

- 1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-55.
- 2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.
- 3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
- 4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge. ³⁷

³⁷ Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4: "L'articolo III-402, paragrafo 4 prevede che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario prece-

5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

SEZIONE 2

BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

Articolo III-403 (ex articolo 272 TCE)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo III-404 (ex articolo 272 TCE)

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1º luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

dente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto siano prorogati fino all'adozione di detta legge.

La Conferenza dichiara che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata entro il 2006, laddove l'atto di adesione del 16 aprile 2003 prevede un periodo di assegnazione graduale degli stanziamenti ai nuovi Stati membri che si conclude nel 2006, a partire dal 2007 l'assegnazione dei fondi sarà stabilita in base ai medesimi criteri applicati a tutti gli Stati membri".

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1º settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

- 3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.
- 4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:
- *a)* approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;
- b) non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata:
- c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

- 6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.
- 7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
- a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in conformità del progetto comune, o;
- b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'al-

tra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o;

- c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o;
- d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata su questa base.
- 8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.
- 9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata

che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

Articolo III-405 (ex articolo 273 TCE)

- 1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata definitivamente adottata, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
- 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Articolo III-406 (ex articolo 271 TCE)

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

Le spese

- del Parlamento europeo,
- del Consiglio europeo e del Consiglio,
- della Commissione,
- della Corte di giustizia dell'Unione europea

sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

SEZIONE 3

ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

Articolo III-407 (ex articolo 274 TCE)

La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

Articolo III-408 (ex articolo 275 TCE)

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inol-

tre, comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.

Articolo III-409 (ex articolo 276 TCE)

- 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408, la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.
- 2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

- 3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
- 4. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-410 (ex articolo 277 TCE)

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Articolo III-411 (ex articolo 278 TCE)

La Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione.

La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Articolo III-412 (ex articolo 279 TCE)

1. La legge europea stabilisce:

- *a)* le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
- *b)* le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.

2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Articolo III-413 (nuovo)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Articolo III-414 (nuovo)

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente capo.

SEZIONE 5

LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo III-415 (ex articolo 280 TCE)

- 1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
- 2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.
- 3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
- 4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del presente articolo.

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo III-416 (ex articolo 43, lettere b, e ed f, TUE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo III-417 (ex articolo 43, lettera h, ed articolo 44, paragrafo 2, TUE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo III-418 (ex articolo 43B TUE e nuove disposizioni)

1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione, informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo III-419 (ex articoli 27C e 40A TUE e articolo 11, paragrafi 1 e 2, TCE)³⁸

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei set-

³⁸ Dichiarazione relativa all'articolo III-419

[&]quot;La Conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata,

tori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio, che delibera all'unanimità.

possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo III-422, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria".

Articolo III-420 (ex articolo 11A TCE e articoli 27E e 40B TUE)

1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.

Articolo III-421 (ex articolo 44A TUE)

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo III-422 (nuovo)

- 1. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
- 2. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
- 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo III-423 (ex articolo 45 TUE)

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-424 (ex articolo 299, paragrafo 2, TCE)

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guayana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione. Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Articolo III-425 (ex articolo 295 TCE)

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Articolo III-426 (ex articolo 282 TCE)

In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.

Articolo III-427 (ex articolo 283 TCE)

La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

Articolo III-428 (ex articolo 284 TCE)

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.

Articolo III-429 (ex articolo 285 TCE)

- 1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
- 2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo III-430 (ex articolo 287 TCE)

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.

Articolo III-431 (ex articolo 288 TCE)

La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo III-432 (ex articolo 289 TCE)

La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo III-433 (ex articolo 290 TCE)

Il Consiglio adotta all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-434 (ex articolo 291 TCE)

L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo III-435 (ex articolo 307 TCE)

La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell'adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.

Articolo III-436 (ex articolo 296 TCE)

1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

- *a)* nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
- b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
- 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera *b*).

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo IV-437

Abrogazione dei precedenti trattati

- 1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
 - 2. I trattati relativi all'adesione:
- *a)* del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
 - b) della Repubblica ellenica,
- c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
- *d)* della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
- e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repub-

blica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

sono abrogati.

Tuttavia:

- le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da *a*) a *d*) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo;
- le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.

Articolo IV-438

Successione e continuità giuridica

- 1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità europea.
- 2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato.
- 3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437.

Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiara-

zioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.

- 4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, *mutatis mutandis*, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione.
- 5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.

Articolo IV-439

Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni

Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano

alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.

Articolo IV-440 (ex articolo 299 TCE)* Campo di applicazione territoriale

- 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 2. Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guayana francese, alla Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie conformemente all'articolo III-424.

^{*} Il Testo del protocollo in questione è riportato a pag. 492.

3. I paesi e territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte III, titolo IV.

Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.

- 4. Il presente trattato si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
- 5. Il presente trattato si applica alle isole Åland con le deroghe contenute originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera *d*) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
 - 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5:
 - a) il presente trattato non si applica alle Faeröer;
- b) il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di adesione, che costituisce parte integrante del trattato di cui all'articolo

IV-437, paragrafo 2, lettera *e*) e ripreso nella parte II, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;

- c) il presente trattato si applica alle isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
- 7. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

Articolo IV-441 (ex articolo 306 TCE)

Unioni regionali

Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

Articolo IV-442 (ex articolo 311 TCE)

Protocolli e allegati

I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo IV-443 (ex articolo 48 TUE)

Procedura di revisione ordinaria

- 1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
- 2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente

del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

3. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Articolo IV-444 (nuovo)

Procedura di revisione semplificata

1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

- 2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.
- 3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo,

che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo IV-445 (nuovo)

Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione

- 1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.
- 2. Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.

Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.

Articolo IV-446 (ex articolo 51 TUE e 312 TCE)

Durata

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-447 (ex articolo 52 TUE e 313 TCE) 39

Ratifica e entrata in vigore

- 1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
- 2. Il presente trattato entra in vigore il 1º novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

³⁹ Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

[&]quot;La Conferenza prende atto che, se al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, i quattro quinti degli Stati membri hanno ratificato detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo".

Articolo IV-448 (ex articolo 53 TUE e 314 TCE)

Testi autentici e traduzioni

- 1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
- 2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.

Fatto a Roma, addì 29 ottobre 2004.

Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali

La Conferenza prende atto delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea, riportate qui di seguito.

SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest'ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare, agli artt. 51 e 52) 40 e dell'evoluzione del diritto dell'Unione. Benché non abbiano di per sé *status* di legge, esse rappresentano un prezioso strumento di interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.

⁴⁰ Articoli II-111 e II-112 della Costituzione.

PREAMBOLO

I popoli dell'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine, è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi enunciati in appresso.

TITOLO I DIGNITÀ

ARTICOLO 141

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

⁴¹ Articolo II-61 della Costituzione.

Spiegazione

La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo:

«Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70-77 della motivazione, la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione.

Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

ARTICOLO 2⁴²

Diritto alla vita

- 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
- 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Spiegazione

- 1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'art. 2, par. 1, della CEDU, che recita:
- «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge..».
- 2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui art. 1 è così formulato:
- «La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato».

A tale disposizione si ispira l'art. 2, par. 2, della Carta.

3. Le disposizioni dell'art. 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'art. 52, par.

⁴² Articolo II-62 della Costituzione.

3 ⁴³, della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni «negative» che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella Carta:

a) art. 2, par. 2, della CEDU:

«La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- *a)* per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione».
 - b) art. 2 del protocollo n. 6 della CEDU:

«Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni...».

ARTICOLO 344

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

⁴³ Articolo II-112, paragrafo 3, della Costituzione.

- 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- *a)* il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
- b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- *d)* il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Spiegazione

- 1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70 e 78-80 della motivazione, la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale all'integrità della persona è parte integrante del diritto dell'Unione e comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del ricevente.
- 2. I principi enunciati nell'art. 3 della Carta figurano già nella Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n. 168). La Carta non intende derogare a tali di-

⁴⁴ Articolo II-63 della Costituzione.

sposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Non autorizza né proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle.

3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. art. 7, par. 1, lettera *g*)).

ARTICOLO 4⁴⁵

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Spiegazione

1. Il diritto di cui all'art. 4 corrisponde a quello garantito dall'art. 3 della CEDU, la cui formulazione è identica:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

⁴⁵ Articolo II-64 della Costituzione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici.

ARTICOLO 5⁴⁶

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
 - 3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Spiegazione

- 1. Il diritto di cui all'art. 5, parr. 1 e 2, corrisponde a quello dell'art. 4, parr. 1 e 2, dello stesso tenore, della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta. Ne consegue che:
- nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto dal par. 1;
- nel par. 2, le nozioni di «lavoro forzato o obbligatorio» devono essere interpretate alla luce delle definizioni «negative» contenute nell'art. 4, par. 3, della CEDU, che recita:

⁴⁶ Articolo II-65 della Costituzione.

«Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:

- *a)* il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'art. 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici».
- 2. Il par. 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione clandestina o lo sfruttamento sessuale.

L'allegato della Convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale:

«Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli».

Il cap. VI della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che è stato integrato nell'*acquis* dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell'art. 27, par. 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina:

«Le parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri».

Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione-quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203/2002, pag. 1), il cui art. 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione-quadro impone agli Stati membri di punire.

TITOLO II

LIBERTÀ

ARTICOLO 6⁴⁷

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Spiegazione

I diritti di cui all'art. 6 corrispondono a quelli garantiti dall'art. 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta, hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel quadro dell'art. 5, che recita:

- «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
- *a)* se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso,

⁴⁷ Articolo II-66 della Costituzione.

conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorità competente;
- *e)* se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
- 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
- 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal par. 1, lettera c), del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha

diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

- 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
- 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione».

I diritti di cui all'art. 6 devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano leggi e leggi-quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli artt. III-171, III-172 e III-174 della Costituzione ⁴⁸, segnatamente per la definizione di disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni e di taluni aspetti del diritto processuale.

ARTICOLO 749

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

 $^{^{48}}$ $\it Rectius, articoli III-270, III-271$ e III-273 della Costituzione.

Spiegazione

I diritti di cui all'art. 7 corrispondono a quelli garantiti dall'art. 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine «comunicazioni» ha sostituito «corrispondenza».

Conformemente all'art. 52, par. 3, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto art. 8, che recita:

- «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
- 2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁴⁹ Articolo II-67 della Costituzione.

ARTICOLO 8⁵⁰

Protezione dei dati di carattere personale

- 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
- 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Spiegazione

Questo articolo è stato fondato sull'art. 286 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 95), sull'art. 8 della CEDU e sulla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri.

⁵⁰ Articolo II-68 della Costituzione.

L'art. 286 del Trattato CE è ora sostituito dall'art. I-51 della Costituzione.

Ci si riferisce inoltre al regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12 gennaio 2001).

La direttiva e il regolamento succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9⁵¹

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'art. 12 della CEDU, che recita:

«A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto».

⁵¹ Articolo II-69 della Costituzione.

La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia.

L'articolo non vieta né impone la concessione dello *status* matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda.

ARTICOLO 10⁵²

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

Il diritto garantito al par. 1 corrisponde a quello garantito dall'art. 9 della CEDU e, ai sensi dell'art.

⁵² Articolo II-70 della Costituzione.

52, par. 3 della Carta, ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il par. 2 dell'art. 9, che recita:

«La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

Il diritto garantito al par. 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.

ARTICOLO 11⁵³

Libertà di espressione e d'informazione

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
- 2. La libertà dei *media* e il loro pluralismo sono rispettati.

⁵³ Articolo II-71 della Costituzione.

Spiegazione

- 1. L'art. 11 corrisponde all'art. 10 della CEDU, che recita:
- «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
- 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

In applicazione dell'art. 52, par. 3, della Carta, questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto andare oltre quelle previste al par. 2 dell'art. 10, salve restando le restrizioni che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza può apportare alla facoltà degli Stati membri di

instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'art. 10, par. 1, terza frase, della CEDU.

2. Il par. 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del par. 1 in relazione alla libertà dei *media*. Si basa segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare nella causa C-288/89 (sentenza del 25 luglio 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Racc. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato CE e ora alla Costituzione, nonché sulla direttiva 89/552/CE del Consiglio (cfr. in particolare 17° considerando).

ARTICOLO 12⁵⁴

Libertà di riunione e di associazione

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
- 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

⁵⁴ Articolo II-72 della Costituzione.

Spiegazione

- 1. Le disposizioni del par. 1 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'art. 11 della CEDU, che recita:
- «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
- 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato».

Le disposizioni del par. 1 dell'art. 12 hanno lo stesso significato di quello della CEDU, ma la loro portata è più estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi il livello europeo.

Ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta, le limitazioni di questo diritto non possono pertanto andare oltre quelle considerate come legittime ai sensi del par. 2 dell'art. 11 della CEDU.

Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

2. Il par. 2 di quest'articolo corrisponde all'art. I-46, par. 4, della Costituzione.

ARTICOLO 13⁵⁵

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Spiegazione

Questo diritto è dedotto in primo luogo dalle libertà di pensiero e di espressione. Si esercita nel rispetto dell'art. 1 e può essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall'art. 10 della CEDU.

ARTICOLO 14⁵⁶

Diritto all'istruzione

- 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
- 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

⁵⁵ Articolo II-73 della Costituzione.

⁵⁶ Articolo II-74 della Costituzione.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

1. Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU, che recita:

«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche».

È stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione professionale e continua (cfr.
punto 15 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e art. 10 della Carta sociale) e
aggiungere il principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest'ultimo
principio implica soltanto che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilità di accedere a un
istituto che pratica la gratuità. Esso non impone che tutti
gli istituti che dispensano tale istruzione o una formazione professionale e continua, in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune

forme specifiche di istruzione possano essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a concedere una compensazione finanziaria.

Poiché la Carta si applica all'Unione, ciò significa che, nel quadro delle sue politiche in materia di formazione, l'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria, ma ciò non crea beninteso nuove competenze.

Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in relazione alle disposizioni dell'art. 24 ⁵⁷.

2. La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è garantita come uno degli aspetti della libertà d'impresa, ma è limitata dal rispetto dei princìpi democratici e si esercita secondo le modalità definite dalle legislazioni nazionali.

ARTICOLO 15⁵⁸

Libertà professionale e diritto di lavorare

- 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
- 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
- 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto

⁵⁷ Articolo II-84 della Costituzione.

⁵⁸ Articolo II-75 della Costituzione.

a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Spiegazione

La libertà professionale, sancita nel par. 1 di questo art. 15, è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986, pag. 2897, punto 8).

Questo paragrafo si ispira inoltre all'art. 1, par. 2, della Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, del 9 dicembre 1989.

L'espressione «condizioni di lavoro» deve essere intesa nel senso dell'art. III-213 della Costituzione.

Il par. 2 riprende le tre libertà garantite dagli artt. I-4 e III-133, III-137 e III-144 della Costituzione, ossia libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Il par. 3 è stato basato sull'art. 137, par. 3, quarto trattino, del Trattato CE, ora sostituito dall'art. III-210, par. 1, lettera g), della Costituzione, e sull'art. 19, punto 4, della Carta sociale europea, firmata il 18 ot-

tobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto l'art. 52, par. 2, della Carta.

La questione dell'ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli equipaggi di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione è disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 16⁵⁹

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha riconosciuto la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto 14; e del 27 settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la libertà contrattuale (cfr., tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykøbing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna contro Commissione, causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sul-

⁵⁹ Articolo II-76 della Costituzione.

l'art. I-3, par. 2, della Costituzione, che riconosce la libera concorrenza.

Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all'art. 52, par. 1, della Carta.

ARTICOLO 17⁶⁰

Diritto di proprietà

- 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
 - 2. La proprietà intellettuale è protetta.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che recita:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle

⁶⁰ Articolo II-77 della Costituzione.

condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».

Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. È stato sancito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13 dicembre 1979, Racc. 1979, pag. 3727). La stesura è stata attualizzata ma, ai sensi dell'art. 52, par. 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste da quest'ultima.

La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente menzionata al par. 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica, la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel par. 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18⁶¹

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo *status* dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Spiegazione

Il testo dell'articolo è stato basato sull'art. 63 del Trattato CE, ora sostituito dall'art. III-266 della Costituzione, che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati.

Occorre far riferimento alle disposizioni del Protocollo relativo al Regno Unito e all'Irlanda e di quello sulla Danimarca, allegati alla Costituzione, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale misura il presente articolo sia loro applicabile.

Tale articolo rispetta il Protocollo sull'asilo allegato alla Costituzione.

⁶¹ Articolo II-78 della Costituzione.

ARTICOLO 1962

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

- 1. Le espulsioni collettive sono vietate.
- 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Spiegazione

Il par. 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell'art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU per quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso è volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le persone aventi la nazionalità di un determinato Stato (cfr. anche art. 13 del Patto relativo ai diritti civili e politici).

Il par. 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 3 della CEDU (cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc. 1996 VI-2206, e Soering, sentenza del 7 luglio 1989).

⁶² Articolo II-79 della Costituzione.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

ARTICOLO 20⁶³

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è stato sancito dalla Corte, in una sentenza, come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza del 13 novembre 1984, Racke, causa 283/83, Racc. 1984, pag. 3791; sentenza del 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc. 1997, pag. I-1961; sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737).

ARTICOLO 21⁶⁴

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore

⁶³ Articolo II-80 della Costituzione.

⁶⁴ Articolo II-81 della Costituzione.

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

Spiegazione

Il par. 1 si ispira all'art. 13 del Trattato CE, ora sostituito dall'art. III-124 della Costituzione, e all'art. 14 della CEDU, nonché all'art. 11 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'art. 14 della CEDU, si applica in conformità dello stesso.

Non v'è contraddizione né incompatibilità fra il par. 1 e l'art. III-124 della Costituzione, che ha campo d'applicazione e finalità diversi: detto articolo conferisce all'Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione può regolamentare gli interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qual-

siasi settore entro i limiti delle competenze dell'Unione.

La disposizione del par. 1 dell'art. 21, invece, non conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati, né sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi di altri articoli delle Parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell'Unione. Il par. 1 non altera quindi l'ampiezza delle facoltà conferite a norma dell'art. III-124, né l'interpretazione data a tale articolo.

Il par. 2 corrisponde all'art. I-4, par. 2, della Costituzione e va applicato in conformità di tale articolo.

ARTICOLO 2265

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Spiegazione

Questo articolo è stato fondato sull'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e sull'art. 151, parr. 1

⁶⁵ Articolo II-82 della Costituzione.

e 4, del Trattato CE, ora sostituiti dall'art. III-280, parr. 1 e 4, della Costituzione, relativi alla cultura.

Il rispetto della diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'art. I-3, par. 3, della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del Trattato di Amsterdam sullo *status* delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'art. I-52 della Costituzione.

ARTICOLO 23⁶⁶

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Spiegazione

Il primo comma di questo articolo è stato basato sull'art. 2 e sull'art. 3, par. 2, del Trattato CE, ora sostituiti dagli artt. I-3 e III-116 della Costituzione, che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità tra uomini e donne, e sull'art. 141, par. 1, del Trattato CE, ora sostituito dall'art. III-214, par. 1, della Costituzione. Esso si ispira all'art. 20

⁶⁶ Articolo II-83 della Costituzione.

della Carta sociale europea riveduta, del 3 maggio 1996, e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Si basa anche sull'art. 141, par. 3, del Trattato CE, ora sostituito dall'art. III-214, par. 3, della Costituzione, e sull'art. 2, par. 4, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l'art. III-214, par. 4, della Costituzione, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all'art. 52, par. 2, questo secondo comma non modifica l'art. III-214, par. 4, della Costituzione.

ARTICOLO 24⁶⁷

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa

⁶⁷ Articolo II-84 della Costituzione.

viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

- 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
- 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri, e, in particolare, sugli artt. 3, 9, 12 e 13 di detta Convenzione.

Il par. 3 tiene conto del fatto che, nell'ambito della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la normativa dell'Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, per le quali la competenza è conferita dall'art. III-269 della Costituzione, può comprendere tra l'altro i diritti di visita che consentono ai figli di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.

ARTICOLO 25⁶⁸

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Spiegazione

Questo articolo è ispirato all'art. 23 della Carta sociale europea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione alla vita sociale e culturale comprende ovviamente la partecipazione alla vita politica.

ARTICOLO 26⁶⁹

Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

⁶⁸ Articolo II-85 della Costituzione.

⁶⁹ Articolo II-86 della Costituzione.

Spiegazione

Il principio contenuto in questo articolo si basa sull'art. 15 della Carta sociale europea e si ispira inoltre al punto 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

ARTICOLO 2770

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (art. 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17

⁷⁰ Articolo II-87 della Costituzione.

e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali.

Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere il livello europeo, qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo è consistente: artt. III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori), 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/23/CE (trasferimenti di imprese) e 94/45/CE (comitato aziendale europeo).

ARTICOLO 28⁷¹

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'art. 6 della Carta sociale europea nonché sulla Carta comunitaria dei di-

⁷¹ Articolo II-88 della Costituzione.

ritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 12-14). Il diritto di azione collettiva è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito dall'art. 11 della CEDU.

Per quanto riguarda i livelli appropriati ai quali può essere effettuata la negoziazione collettiva, si vedano le spiegazioni fornite per l'articolo precedente.

Le modalità e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio lo sciopero, sono disciplinate dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano essere condotte parallelamente in vari Stati membri.

ARTICOLO 2972

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'art. 1, par. 3, della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

⁷² Articolo II-89 della Costituzione.

ARTICOLO 30⁷³

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo si ispira all'art. 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 80/987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.

ARTICOLO 3174

Condizioni di lavoro giuste ed eque

- 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
- 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

⁷³ Articolo II-90 della Costituzione.

⁷⁴ Articolo II-91 della Costituzione.

Spiegazione

1. Il par. 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'art. 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché, per quanto riguarda il diritto alla dignità sul lavoro, all'art. 26 della Carta sociale riveduta.

L'espressione «condizioni di lavoro» deve essere intesa nel senso dell'art. III-213 della Costituzione.

2. Il par. 2 si basa sulla direttiva 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché sull'art. 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

ARTICOLO 32 75

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve

⁷⁵ Articolo II-92 della Costituzione.

le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonché sull'art. 7 della Carta sociale europea e sui punti 20-23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

ARTICOLO 3376

Vita familiare e vita professionale

- 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
- 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

⁷⁶ Articolo II-93 della Costituzione.

Spiegazione

Il par. 1 dell'art. 33 si basa sull'art. 16 della Carta sociale europea.

Il par. 2 è ispirato alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e alla direttiva 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. È basato altresì sull'art. 8 (protezione della maternità) della Carta sociale europea ed è ispirato all'art. 27 (diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento) della Carta sociale riveduta.

Il termine «maternità» copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.

ARTICOLO 34⁷⁷

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del

⁷⁷ Articolo II-94 della Costituzione.

posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

- 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
- 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Il principio enunciato nel par. 1 dell'art. 34 è basato sugli artt. 137 e 140 del Trattato CE, ora sostituiti dagli artt. III-210 e III-213 della Costituzione, nonché sull'art. 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si avvale dei poteri ad essa conferiti dagli artt. III-210 e III-213 della Costituzione.

Il riferimento ai servizi sociali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono.

Il termine «maternità» deve essere inteso come nell'articolo precedente.

Il par. 2 è basato sull'art. 12, par. 4, e sull'art. 13, par. 4, della Carta sociale europea, nonché sul punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal regolamento 1408/71 e dal regolamento 1612/68.

Il par. 3 è ispirato all'art. 13 della Carta sociale europea e agli artt 30 e 31 della Carta sociale riveduta, nonché al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo III-210 della Costituzione.

ARTICOLO 35⁷⁸

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Spiegazione

I principi enunciati in questo articolo si basano sull'art. 152 del Trattato CE, ora sostituito dall'art.

⁷⁸ Articolo II-95 della Costituzione.

III-278 della Costituzione, nonché sugli artt. 11 e 13 della Carta sociale europea. La seconda frase dell'articolo riproduce il par. 1 dell'art. III-278.

ARTICOLO 3679

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Spiegazione

Questo articolo è perfettamente in linea con l'art. III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione.

ARTICOLO 3780

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere inte-

⁷⁹ Articolo II-96 della Costituzione.

grati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Spiegazione

I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli artt. 2, 6 e 174 del Trattato CE, che sono stati ora sostituiti dagli artt. I-3, par. 3, III-119 e III-233 della Costituzione. Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune Costituzioni nazionali.

ARTICOLO 3881

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Spiegazione

Il principio contenuto in questo articolo è stato basato sull'art. 153 del Trattato CE, ora sostituito dall'art. III-235 della Costituzione.

⁸⁰ Articolo II-97 della Costituzione.

⁸¹ Articolo II-98 della Costituzione.

TITOLO V

CITTADINANZA

ARTICOLO 3982

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

- 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
- 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Spiegazione

L'art. 39 si applica alle condizioni previste nelle Parti I e III della Costituzione, ai sensi dell'art. 52, par. 2, della Carta. In effetti, il par. 1 dell'art. 39 corrisponde al diritto garantito dall'art. I-10, par. 2, della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'art. III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto) e il par. 2 corrisponde all'art. I-20, par. 3, della Costituzione. Il par. 2 dell'art. 39 riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.

⁸² Articolo II-99 della Costituzione.

ARTICOLO 40⁸³

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'art. I-10, par. 2, della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'art. III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell'art. 52, par. 2, esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle Parti I e III della Costituzione.

ARTICOLO 4184

Diritto ad una buona amministrazione

- 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.
 - 2. Tale diritto comprende in particolare:

⁸³ Articolo II-100 della Costituzione.

⁸⁴ Articolo II-101 della Costituzione.

- a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
- b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
- c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
- 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
- 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Spiegazione

L'art. 41 è basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunità di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P. Burban, Racc. 1992, I-2253, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio 1999, T-231/97, New Europe Consulting e altri, (II-2403).

Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90, TU München, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'art. 253 del Trattato CE, ora sostituito dall'art. I-38, par. 2, della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'art. III-398 della Costituzione per l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente).

Il par. 3 riprende il diritto ora garantito all'art. III-431 della Costituzione.

Il par. 4 riprende il diritto ora garantito all'art. I-10, par. 2, lettera d), e all'art. III-129 della Costituzione. Ai sensi dell'art. 52, par. 2, questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dalla Parte III della Costituzione.

Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, è garantito all'art. 47 ⁸⁵ della presente Carta.

⁸⁵ Articolo II-107 della Costituzione.

ARTICOLO 4286

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall'art. 255 del Trattato CE, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (vd art. I-50, par. 3, della Costituzione). Ai sensi dell'art. 52, par. 2, della Carta, il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli artt. I-50, par. 3, e III-399 della Costituzione.

⁸⁶ Articolo II-102 della Costituzione.

ARTICOLO 43⁸⁷

Mediatore europeo

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli artt. I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell'art. 52, par. 2, della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

ARTICOLO 44 88

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

⁸⁷ Articolo II-103 della Costituzione.

⁸⁸ Articolo II-104 della Costituzione.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli artt. I-10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi dell'art. 52, par. 2, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

ARTICOLO 45⁸⁹

Libertà di circolazione e di soggiorno

- 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Spiegazione

Il diritto sancito dal par. 1 è quello garantito all'art. I-10, par. 2, lettera *a*), della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'art. III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast, Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'art. 52, par. 2, esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella Parte III della Costituzione.

⁸⁹ Articolo II-105 della Costituzione.

Il par. 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli artt. III-265 - III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.

ARTICOLO 46 90

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'art. I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'art. III-127). Conformemente all'art. 52, par. 2, esso si esercita alle condizioni previste in detti articoli.

⁹⁰ Articolo II-106 della Costituzione.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

ARTICOLO 47⁹¹

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Spiegazione

Il primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU:

⁹¹ Articolo II-107 della Costituzione.

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali».

Tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela è più estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione (Johnston, causa 222/84, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicano il diritto dell'Unione.

L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non era inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilità per i ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, comprese le norme in materia di ricevibilità, che ha confermato pur modificandole sotto taluni aspetti (cfr. articoli da III-353 a III-381 della Costituzione, in particolare l'art. III-365, par. 4).

L'art. 47 si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorché questi attuano il diritto dell'Unione e ciò vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.

Il secondo comma corrisponde all'art. 6, par. 1, della CEDU che recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

Nel diritto dell'Unione, il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. È una delle conseguenze del fatto che l'Unione è una comunità di diritto, come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologiste "Les Verts" contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986, pag. 1339). Tuttavia, fatta ec-

cezione per l'ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell'Unione.

Riguardo al terzo comma, va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo (sentenza CDH del 9 ottobre 1979, Airey, Serie A, Vol. 32, 11). Esiste inoltre un sistema di assistenza legale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 48⁹²

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

- 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
- 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Spiegazione

L'articolo 48 corrisponde all'art. 6, parr. 2 e 3, della CEDU che recita:

«2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

⁹² Articolo II-108 della Costituzione.

- 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico:
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- *e)* farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

Conformemente all'art. 52, par. 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.

ARTICOLO 4993

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa,

⁹³ Articolo II-109 della Costituzione.

non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

- 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
- 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Spiegazione

Questo articolo riprende la regola classica della irretroattività delle leggi e delle pene in materia penale. Vi è stata aggiunta la regola della retroattività della legge penale più mite, esistente in vari Stati membri e che figura nell'art. 15 del Patto relativo ai diritti civili e politici.

L'art. 7 della CEDU è redatto come segue:

«1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».

Si è semplicemente soppresso al par. 2 il termine «civili»; la soppressione non implica nessun cambiamento del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanità. Conformemente all'art. 52, par. 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.

Il par. 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità.

ARTICOLO 50⁹⁴

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

⁹⁴ Articolo II-110 della Costituzione.

Spiegazione

L'art. 4 del prot. n. 7 della CEDU recita:

- «1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
- 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
- 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione».

La regola «ne bis in idem» si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio 1966, Gutmann contro Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150, e, per una causa recente, la sentenza del Tribunale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV contro Commissione, Racc. 1999, pag. II-931). Va precisato che la regola, che vieta il cumulo, si riferisce al cumulo di due sanzioni della stessa natura, nella fattispecie penali.

Ai sensi dell'art. 50, la regola «ne bis in idem» non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione (cfr. artt. 54-58 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza della Corte di giustizia dell'11 febbraio 2003, causa C-187/01 Gözütok (non ancora pubblicata), art. 7 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e art. 10 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione). Le eccezioni, molto limitate, per le quali dette Convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola «ne bis in idem» sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell'art. 52, par. 1, sulle limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall'art. 4 del prot. 7, vale a dire l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

ARTICOLO 51 95

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione

⁹⁵ Articolo II-111 della Costituzione.

nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Spiegazione

L'art. 51 è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa disposizione è stata formulata fedelmente all'art. 6, par. 2, del Trattato sull'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine «istituzioni» è consacrato nella Parte I della Costituzione. L'espressione «organi e agenzie» è abitualmente utilizzata per designare tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'art. I-50 o I-51 della Costituzione).

Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc. 1997, pag. I-7493).

La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti:

«Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie...» (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente questa regola, quale sancita nella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione.

Il par. 2, assieme alla seconda frase del par. 1, ribadiscono che la Carta non può avere l'effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati all'Unione dalle altre Parti della Costituzione. Lo scopo è quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo nell'ambito delle competenze determinate dalle Parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni dell'Unione può essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del par. 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze.

Anche il par. 2 conferma che la Carta non può avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione stabilite nelle altre parti della Costituzione. Si tratta di un principio già affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto dell'Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo tale principio, va da sé che l'incorporazione della Carta nella Costituzione non può essere intesa come un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati «attuazione del diritto dell'Unione» (ai sensi del par. 1 e della giurisprudenza citata).

ARTICOLO 5296

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto

⁹⁶ Articolo II-112 della Costituzione.

essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

- 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre Parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali Parti pertinenti.
- 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
- 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
- 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi adottati da istituzioni, organi e agenzie dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.

- 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
- 7. Le spiegazioni elaborate per orientare l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali sono debitamente prese in considerazione dai giudici dell'Unione e degli Stati membri.

Spiegazione

L'art. 52 mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e a definire norme per la loro interpretazione. Il par. 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia: «... secondo una giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti» (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generali riconosciuti dall'Unione comprende sia gli obiettivi citati nell'art. I-2 della Costituzione sia altri interessi tutelati da disposizioni specifiche della Costituzione, come l'art. I-5, par. 1, e gli artt. III-133, par. 3, III-154 e III-436.

Il par. 2 fa riferimento a diritti che erano già espressamente garantiti nel Trattato che istituisce la

Comunità europea e sono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano in altre Parti della Costituzione (segnatamente, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicabili al diritto dell'Unione su cui si fondano e che sono ora fissati nelle Parti I e III della Costituzione. La Carta non modifica il sistema dei diritti accordati dal Trattato CE e ora ripresi nelle Parti I e III della Costituzione.

Il par. 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli *standard* stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che è quindi applicabile anche ai diritti contemplati in questo paragrafo, senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il riferimento alla CEDU riguarda sia la Convenzione che i relativi Protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima frase del paragrafo è intesa a consentire all'Unione di garantire una

protezione più ampia. La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU.

La Carta lascia impregiudicata la possibilità degli Stati membri di ricorrere all'art. 15 della CEDU, che permette di derogare ai diritti sanciti dalla Convenzione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente alle responsabilità loro riconosciute all'art. I-5, par. 1, e agli artt. III-131 e III-262 della Costituzione.

In appresso è riportato l'elenco dei diritti che, in questa fase e senza che ciò escluda l'evoluzione del diritto, della legislazione e dei Trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della CEDU ai sensi del presente paragrafo. Non sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU.

- 1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo:
 - l'art. 2 corrisponde all'art. 2 della CEDU
 - l'art. 4 corrisponde all'art. 3 della CEDU
- l'art. 5, parr. 1 e 2, corrisponde all'art. 4 della CEDU
 - l'art. 6 corrisponde all'art. 5 della CEDU
 - l'art. 7 corrisponde all'art. 8 della CEDU
- l'art. 10, par. 1, corrisponde all'art. 9 della
 CEDU

- l'art. 11 corrisponde all'art. 10 della CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto dell'Unione può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'art. 10, par. 1, terza frase della CEDU
- l'art. 17 corrisponde all'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU
- -1'art. 19, par. 1, corrisponde all'art. 4 del prot.
- l'art. 19, par. 2, corrisponde all'art. 3 della CEDU nell'interpretazione datagli dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
- −1'art. 48 corrisponde all'art. 6, parr. 2 e 3, della CEDU
- l'art. 49, par. 1 (eccettuata l'ultima frase) e
 par. 2, corrisponde all'art. 7 della CEDU.
- 2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma la cui portata è più ampia:
- l'art. 9 copre la sfera dell'art. 12 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale
- l'art. 12, par. 1, corrisponde all'art. 11 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso al livello dell'Unione europea
- l'art. 14, par. 1, corrisponde all'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, ma il suo campo d'ap-

plicazione è esteso all'accesso alla formazione professionale e continua

- l'art. 14, par. 3, corrisponde all'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU relativamente ai diritti dei genitori
- -1'art. 47, parr. 2 e 3, corrisponde all'art. 6, par. 1, della CEDU, ma la limitazione alle controversie su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non si applica al diritto dell'Unione e alla sua attuazione
- l'art. 50 corrisponde all'art. 4 del prot. n. 7 della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello dell'Unione europea tra le giurisdizioni degli Stati membri
- infine, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i cittadini dell'Unione europea non possono essere considerati stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Pertanto, le limitazioni previste dall'art. 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non sono loro applicabili in questo contesto.

La regola d'interpretazione contenuta nel par. 4 è stata basata sulla formulazione dell'art. 6, par. 2, del Trattato sull'Unione europea (cfr. la formulazione dell'art. I-9, par. 3, della Costituzione) e tiene nel debito conto l'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad es., sentenza del 13 dicembre 1979, causa C-44/79 Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc. 1982, pag. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un'impostazione rigida basata sul «mi-

nimo comun denominatore», i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni.

Il par. 5 chiarisce la distinzione fra «diritti» e «principi» sancita nella Carta. In base a tale distinzione, i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (art. 51, par. 1). Ai principi può essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorità degli Stati membri. Ciò è in linea sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. in particolare la giurisprudenza sul «principio di precauzione» di cui all'art. 174, par. 2, del Trattato CE (sostituito dall'art. III-233 della Costituzione): sentenza del TPG dell'11 settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer contro Consiglio, con numerosi rinvii ai precedenti giurisprudenziali e una serie di sentenze sull'art. 33 (ex 39) in merito ai principi della normativa agricola, ad es.: sentenza della Corte di giustizia, causa C-265/85 Van den Berg, Racc. 1987, pag. 1155: analisi del principio della stabilizzazione del mercato e delle aspettative ragionevoli), sia con l'approccio ai «principi» negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli artt. 25, 26 e 37. In alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto che di un principio, ad es. gli artt. 23, 33 e 34.

Il par. 6 fa riferimento ai diversi articoli della Carta che, nell'ottica della sussidiarietà, rimandano alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 53⁹⁷

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle Costituzioni degli Stati membri.

Spiegazione

Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi

⁹⁷ Articolo II-113 della Costituzione.

campi d'applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU.

ARTICOLO 54⁹⁸

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Spiegazione

Questo articolo ricalca l'art. 17 della CEDU, che recita:

«Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione».

⁹⁸ Articolo II-114 della Costituzione.

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI.

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi europei e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi europei indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo europeo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo europeo.

I progetti di atti legislativi europei presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi europei presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo europeo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo europeo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo europeo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi europei, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo IV-444, paragrafo 1 o 2 della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione europea.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annua ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo I-11 della Costituzione e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-11 della Costituzione.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo europeo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo europeo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, dirette all'adozione di un atto legislativo europeo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui le trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi europei sono motivati con riguardo al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi europei tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di questi parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo europeo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo europeo presentato sulla base dell'articolo III-264 della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo europeo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo III-365 della Costituzione da uno Stato

membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi europei per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:

- *a)* il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- *b*) il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:

- a) «pubblico», la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;
- b) «disavanzo», l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;
- c) «investimento», la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;
- *d*) «debito», il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera *a*).

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all'articolo 2, lettera *a*). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

PROTOCOLLO SULL'EUROGRUPPO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili

delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.

Articolo 2

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 6, E DALL'ARTICOLO III-312 DELLA COSTITUZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI.

VISTO l'articolo I-41, paragrafo 6 e l'articolo III-312 della Costituzione,

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo III-309 della Costituzione che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale:

RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare, in situazioni di urgenza, missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite:

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità; CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente:

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

- 1. La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 della Costituzione è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
- a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e
- *b)* ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2007, a titolo nazionale o come componente di gruppi

di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo III-309, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:
- a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa e a riesaminare regolarmente tali obiettivi, alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
- b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, segnatamente armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
- c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schie-

rabilità delle loro forze, segnatamente identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;

- d) a cooperare per assicurare che prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del «meccanismo di sviluppo delle capacità»;
- e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.

Articolo 3

1. L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della Costituzione, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che l'articolo I-3 della Costituzione prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo I-14, paragrafo 2, lettera c) della Costituzione;

RICORDANDO che le disposizioni della parte III, titolo III, capo III, sezione 3 della Costituzione sulla coesione economica, sociale e territoriale forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un fondo;

RICORDANDO che l'articolo III-223 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo di coesione;

CONSTATANDO che la Banca europea per gli investimenti sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere; CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale;

PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni Stati membri;

PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

- 1. Gli Stati membri ribadiscono che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione.
- 2. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che i fondi a finalità strutturale devono continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione.
- 3. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che la Banca europea per gli investimenti deve continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capi-

tale della Banca europea per gli investimenti non appena ciò sia a tal fine necessario.

- 4. Gli Stati membri convengono che il Fondo di coesione eroghi contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo III-184 della Costituzione.
- 5. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi a finalità strutturale per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi a finalità strutturale.
- 6. Gli Stati membri dichiarano di essere disposti a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi a finalità strutturale, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi.
- 7. Gli Stati membri riconoscono la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie.
- 8. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi,

i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO I-9, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

- 1. L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall'articolo I-9, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:
- a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
- *b*) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati terzi e le singole domande

siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

Articolo 2

1. L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Articolo 3

1. Nessun elemento dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo III-375, paragrafo 2 della Costituzione.

PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI DELL'UNIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dall'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e dalla Comunità europea all'Unione europea istituita dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che succede a entrambe, è necessario prevedere disposizioni transitorie applicabili prima che prendano effetto tutte le disposizioni della Costituzione e gli atti necessari per la loro applicazione

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1

- 1. Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.
- 2. Durante la legislatura 2004-2009, la composizione e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro restano quelli esistenti alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, e il numero dei rappresentanti è fissato come segue:

Belgio	24
Repubblica ceca	24
Danimarca	14
Germania	99
Estonia	6
Grecia	24
Spagna	54
Francia	78
Irlanda	13

Italia	78
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	13
Lussemburgo	6
Ungheria	24
Malta	5
Paesi Bassi	27
Austria	18
Polonia	54
Portogallo	24
Slovenia	7
Slovacchia	14
Finlandia	14
Svezia	19
Regno Unito	78

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONSIGLIO EUROPEO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo I-25, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1º novembre 2009, dopo lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 2009, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione.

- 2. Fino al 31 ottobre 2009, sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo I-25, paragrafo 4 della Costituzione.
- 3. Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	7
Germania	29
Estonia	4
Grecia	12
Spagna	27
Francia	29
Irlanda	7
Italia	29
Cipro	4
Lettonia	4
Lituania	7
Lussemburgo	4
Ungheria	12
Malta	3
Paesi Bassi	13
Austria	10
Polonia	27
Portogallo	12

Slovenia	 		 				4
Slovacchia	 		 				7
Finlandia	 		 				7
Svezia	 		 				10
Regno Unito							20

- 4. Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
- 5. Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.
- 6. Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo 2 è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale della Conferenza che ha adottato il trattato di Nizza.

- 7. Le disposizioni seguenti relative alla definizione della maggioranza qualificata prendono effetto il 1º novembre 2009:
- articolo I-44, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma della Costituzione;
- articolo I-59, paragrafo 5, secondo e terzo comma della Costituzione;
- articolo I-60, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione;
- articolo III-179, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo III-184, paragrafo 6, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo III-184, paragrafo 7, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo III-194, paragrafo 2, secondo e terzo comma della Costituzione;
- articolo III-196, paragrafo 3, secondo e terzo comma della Costituzione;
- -articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione;
- articolo III-198, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione;
- articolo III-312, paragrafo 3, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo III-312, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;
- articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma

del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia;

- articolo 1, secondo, terzo e quarto comma e articolo 5, terzo, quarto e quinto comma del protocollo sulla posizione della Danimarca.
- 8. Fino al 31 ottobre 2009, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi di cui agli articoli enumerati al primo comma, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 3

1. Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione europea del Consiglio «Affari generali», deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'UNIONE

Articolo 4

1. I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità di tale ministro.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRE-SENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 5

1. Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo III-344, paragrafo 2 della Costituzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 6

1. Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-386 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Cipro	6
Lettonia	7

1. Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-389 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24

COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9
Lussemburgo	6
Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24

PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,

DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:

Articolo 1

1. Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

(trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente protocollo, gli effetti giuridici delle modifiche apportate al trattato CEEA dai trattati e dagli atti abrogati in virtù dell'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nonché gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base del trattato CEEA rimangono impregiudicati.

Articolo 2

1. La denominazione del titolo III del trattato CEEA «Disposizioni istituzionali» è sostituita dalla seguente: «Disposizioni istituzionali e finanziarie».

Articolo 3

1. All'inizio del titolo III del trattato CEEA, è inserito il nuovo capo seguente:

«CAPO I

APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Aticolo 106-bis

- 1. Gli articoli da I-19 a I-29, gli articoli da I-31 a I-39, gli articoli I-49 e I-50, gli articoli da I-53 a I-56, gli articoli da I-58 a I-60, gli articoli da III-330 a III-372, gli articoli III-374 e III-375, gli articoli da III-378 a III-381, gli articoli III-384 e III-385, gli articoli da III-389 a III-392, gli articoli da III-412 a III-415, gli articoli III-427, III-433, IV-439 e IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si applicano al presente trattato.
- 2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione e alla Costituzione fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica presente e al trattato.
- 3. Le disposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non derogano a quanto stipulato dal presente trattato».

1. Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

Articolo 5

- 1. L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179-*bis*, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati.
- 2. I protocolli allegati precedentemente al trattato CEEA sono abrogati.

Articolo 6

La denominazione del titolo IV del trattato CEEA «Disposizioni finanziarie» è sostituita dalla denominazione «Disposizioni finanziarie particolari».

Articolo 7

1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli III-360 e III-361 della Costituzione.

- 2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 è sostituito dal riferimento all'articolo III-412 della Costituzione.
- 3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo III-404 della Costituzione.
- 4. Agli articoli 38, 82, 96 e 98 del trattato CEEA, il termine «direttiva» è sostituito da «regolamento europeo».
- 5. Nel trattato CEEA il termine «decisione» è sostituito da «decisione europea», fatta eccezione per gli articoli 18, 20, 23 e per l'articolo 53, primo comma, nonché nei casi in cui la decisione è adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 6. Nel trattato CEEA l'espressione «Corte di giustizia» è sostituita dall'espressione «Corte di giustizia dell'Unione europea».

1. L'articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 191 – La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea».

1. L'articolo 198 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 198 – Salvo contrarie disposizioni, le disposizioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland con le deroghe che figuravano in origine nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera *d*) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che sono state riportate nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

In deroga al primo, secondo e terzo comma:

- *a)* il presente trattato non si applica alle Faeröer né alla Groenlandia;
- *b)* il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;

- c) il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
- d) il presente trattato si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ripreso nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia».

1. L'articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 206 – La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa».

Articolo 11

1. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese».

Articolo 12

1. Le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE 2004